

CAMERA DEGLI AVVOCATI CIVILI DI NAPOLI

IX Congresso della Unione Nazionale Camere Civili 2024

L'AVVOCATO E LA RIFORMA PROFESSIONALE TRA ETICA, GIUSTIZIA E MERCATO

Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

Napoli – 7, 8 e 9 novembre 2024

ATTI DELLA TAVOLA ROTONDA DEL 8 NOVEMBRE

Le nuove frontiere dell'avvocatura



GIANNINI
EDITORE

© 2025 degli Autori

Giannini Editore

Via Cisterna dell'Olio, 6/B – 80134 Napoli

Tel. /Fax (+39) 081 5513928 – Tel. (+39) 081 5524851

editore@gianninispaspa.it

www.gianninispaspa.it

www.facebook.com/gianninispaspa

ISBN 13: 978-88-6906-499-9

INDICE

Prefazione	
<i>Antonio de Notaristefani di Vastogirardi</i>	5
Il ruolo dell'avvocato nella disciplina positiva	
<i>Giorgio Costantino</i>	9
A proposito di avvocatura e nuove frontiere	
<i>Andrea Pisani Massamormile</i>	19
Professioni legali, avvocati ed Avvocatura: regole di attività e funzioni di status	
<i>Ferruccio Auletta</i>	25
Nuove frontiere dell'avvocatura in due recenti monografie	
<i>Nicola Rascio</i>	33
Quale rapporto tra Avvocatura e intelligenza artificiale?	
<i>Roberto Fusco</i>	39
Scrivere al futuro, riflettendo sul presente, abbandonando il passato	
<i>Lelio della Pietra</i>	43

PREFAZIONE

Antonio de Notaristefani di Vastogirardi

I ringraziamenti, di regola, sono l'espressione della buona educazione. Ma quando vengono formulati nel momento in cui si tirano le somme di diversi anni di impegno, testimoniano non solo riconoscenza, ma anche intensità di emozioni: ed è con questo spirito, che ringrazio innanzitutto gli Amici della Camera degli Avvocati civili di Napoli per la loro squisita ospitalità e impeccabile organizzazione. Naturalmente, per primo il mio Presidente, Urbano Fabio Cardarelli, tutti i Componenti del Direttivo, e in primo luogo Riccardo Sgobbo, che ha coordinato il confronto sulle nuove frontiere della professione forense.

Come fa il direttore di orchestra, che dirige senza esibirsi, hanno saputo coordinare con la consueta sobrietà l'attività del Congresso, assicurando l'armonia dello svolgimento dei lavori e del confronto, i cui atti giustamente oggi hanno voluto offrire ai Colleghi, come pacato contributo al dibattito sul futuro della nostra Professione. L'utilità e l'importanza di un contributo si misura sulla serietà degli argomenti, e non sul timbro della voce.

Difficile – e comunque sicuramente superiore alle mie capacità – riassumere in poche battute i temi trattati da ciascuno degli illustri Relatori senza banalizzarli. Forse, è più utile cercare di individuare un filo conduttore che, pur nella diversità delle prospettive, degli spunti di riflessione, dei singoli temi trattati, dei caratteri, delle storie personali e professionali, e dello stile di ciascuno, li lega tutti: perché tutti sono Avvocati, e nelle loro parole e nei loro scritti vibra l'orgoglio e la passione di esserlo, e la speranza che chi raccoglierà il loro, il nostro testimone, possa continuare ad esserlo.

Vibra, quell'orgoglio e quella passione, nell'avvertimento con cui Giorgio Costantino esprime la preoccupazione che il moltiplicarsi delle funzioni diverse da quella di difensore, dal curatore fallimentare al delegato alle vendite, piuttosto che tornare utile a tutti possa creare, nello stesso tempo, un mercato delle illusioni e molta approssimazione nello svolgimento di compiti delicati; nel suggerimento, come sempre concreto, di Ferruccio Auletta, quando sottolinea l'opportunità che un eventuale ulteriore ampliamento delle funzioni del difensore venga intermediato (o comunque veda la partecipazione) dell'Avvocatura per il tramite delle sue rappresentanze istituzionali; nell'accorato appello di Andrea Pisani Massamormile, che si interroga sulla indipendenza e l'autonomia, ricordando che esse non possono andare disgiunte da cultura, statura etica, e reddito adeguato, che anzi ne sono gli imprescindibili presupposti; nell'analisi di Nicola Rascio, che pone in guardia contro i pericoli che possono produrre strumenti quali il patto di quota lite o il finanziamento esterno della lite, ma nello stesso tempo ne sottolinea anche (e giustamente) le opportunità che essi possono produrre, e indica la possibile sintesi in quell'etica professionale che tutti dovrebbero rispettare, per convenienza se non per convinzione; nell'invocazione del riconoscimento del ruolo costituzionale dell'Avvocatura di Roberto Fusco, che lo indica come passaggio necessario per assicurare la tenuta

complessiva del sistema delle garanzie in un mondo in cui evoluzione tecnologica e mutamenti sociali lo espongono a rischio; nella necessità di coniugare chiarezza e sintesi con la ricostruzione di tutti i passaggi logici che è propria della argomentazione e della capacità di convincimento, che Lelio della Pietra correttamente considera indispensabili per non perdere di vista il carattere intellettuale della nostra professione.

Mi sembra che, ridotte ai minimi termini come è necessario fare se si vuole trovare un denominatore comune, tutte le relazioni esprimono una esigenza e una preoccupazione: nel percorso di cambiamento di cui la riforma della legge professionale dovrebbe dettare le regole, bisogna che valori e principi vengano adattati alle mutate esigenze, ma non abbandonati. Adattarli bisogna: *primum vivere*, e la soglia di reddito è un presupposto della indipendenza: in questa prospettiva, il superamento del *gender cap* è un investimento sul nostro futuro. Ma adattarli non significa abbandonarli.

Del resto, è giusto così: una Avvocatura che voglia essere davvero professione intellettuale deve saper governare il cambiamento, non cercare di evitarlo nella illusione che un passato glorioso possa costituire una garanzia sufficiente per il futuro. Avere a cuore le tradizioni significa custodire il fuoco, non adorarne le ceneri, secondo la felice espressione di un noto scrittore.

Cosa sono, per un Avvocato, l'indipendenza, l'autonomia, la statura etica, la cultura? Indispensabili strumenti del mestiere? Rimpianti nostalgici del passato? Aspetti che distinguono lo svolgimento della prima tra le professioni intellettuali dall'esercizio dell'impresa?

Impossibile dare una risposta in poche righe. Certo, il mondo è cambiato, e con esso è cambiata la professione forense. Il nostro compito non è più soltanto quello del consiglio prudente, e della intermediazione tra i cittadini e la giustizia sulla base di regole consolidate, anche nella loro interpretazione.

La preparazione non si esaurisce più tra studi universitari e pratica forense: la necessità della conoscenza, nello stesso tempo, della disciplina specialistica e dell'ordinamento complessivo, rendono necessaria una formazione continua e permanente che sia veramente tale, e non semplice occasione di lavoro (o, peggio, per far quadrare i conti) per chi la fornisce.

Oggi, che una legislazione spesso incomprensibile e interpretazioni politico-costituzionali del diritto fanno sì che la giurisprudenza spesso soverchi la legislazione, il contributo argomentativo degli Avvocati concorre a creare regole nuove, e a volte persino a stravolgere letture consolidate di interi istituti. Sommiamo, alle nostre responsabilità tradizionali, quelle che una volta erano riservate al Legislatore.

La globalizzazione dei mercati ha determinato l'intreccio tra economia e diritto. I nuovi Avvocati dovranno sapere di economia, e di diritto dell'Unione europea: chi avrebbe potuto immaginare, anche solo pochi anni fa, che sarebbe stato messo in discussione persino il giudicato?

Nascono nuovi diritti, si modifica il modello di famiglia, sorgono gravi questioni di bioetica, oggi si discute se l'OMS all'occorrenza potrà, ed eventualmente in che misura, limitare le libertà individuali fino ad imporre un nuovo lockdown. Occorre che l'Avvocato del futuro si munisca non solo della conoscenza delle regole, ma della capacità di ascolta-

re le esigenze della società. Bisogna imparare a intermediare tra regole statiche, e nuove esigenze in perenne mutamento: l'intelligenza artificiale difficilmente potrà riuscirci.

Il processo è in corso, come hanno detto all'unisono i Relatori – cui va il ringraziamento di tutti per gli importanti spunti di riflessioni – e occorre individuare, prima ancora che conquistare, nuove frontiere: quella statura (o istanza) etica che tutti hanno indicato come necessaria caratteristica dell'Avvocato, può essere di grande aiuto in questo.

Comporre le ragioni – e non solo gli interessi – delle parti, valutandone anche le ricadute sulla vita della comunità può essere forse una strada. L'espansione dell'autonomia privata, per il tramite dell'Avvocatura, ben può essere riconosciuta dall'ordinamento, se è meritevole di tutela. Mi pare sia questo il suggerimento che oggi, grazie alle Camere civili (e in primo luogo a quella di Napoli) viene affidato al Legislatore, nella speranza che la riforma della professione forense non si traduca in un regolamento di conti interno alla categoria, o nell'ennesima occasione per misurare il consenso di cui gode ciascuno.

Una leggenda africana narra che, mentre tutti gli animali scappavano dalla foresta in fiamme, un piccolo colibrì volava nella direzione opposta, portando nel becco una minuscola goccia d'acqua e, al leone che gli chiedeva dove andava, e lo avvertiva che volando verso il fuoco sarebbe morto, rispose: *“vado a fare la mia parte”*. Ecco, io credo che, come quel piccolo colibrì, i Relatori di oggi e le Camere Civili possano dire: *“abbiamo fatto la nostra parte”*. E, per questo, rinnovo i ringraziamenti a tutti.

IL RUOLO DELL'AVVOCATO NELLA DISCIPLINA POSITIVA

Prof. Avv. Giorgio Costantino

1. Ai sensi dell'art. 2, co, 2°, l. 31 dicembre 2012, n. 247, «L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti» e, ai sensi dell'art. 8, assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

L'art. 1 del Codice deontologico, approvato dal C.N.F. il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014, n. 241, dispone:

«1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.

3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale».

Il Consiglio Nazionale Forense, con la deliberazione del 7 maggio 2013, n. 69, ha stabilito che «Nell'espletamento del mandato affidatogli dal cliente, l'avvocato contribuisce all'attuazione dell'ordinamento giuridico ingenerando affidamento nei terzi. Pertanto, l'avvocato che violi le norme generali a tutela della collettività commette illecito deontologico laddove, contravvenendo all'impegno assunto di esercitare l'attività professionale nel rispetto dei doveri che la funzione impone per i fini della giustizia e secondo i principi dell'ordinamento, non impronti la propria condotta al rispetto e alla salvaguardia dei diritti, così recando disdoro non solo alla sua reputazione, ma anche alla dignità dell'intera classe forense, pregiudicando la tutela dell'affidamento che i cittadini devono poter riporre nell'avvocato».

A queste previsioni, rilevanti anche sul piano etico, se ne affiancano altre che specificano i compiti dell'avvocato.

Questi, in primo luogo, ha il compito della difesa in giudizio.

Queste pagine sono dedicate a Guido Alpa.

Ai sensi dell'art. 2, co. 5°, l. 31 dicembre 2012, n. 247, «Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali».

Soggiunge l'art. 82, co. 2°, prima parte, co. 3°, c.p.c.: «Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo».

2. Occorre, quindi considerare «I casi in cui la legge dispone altrimenti».

Non è necessario il ministero del difensore innanzi al giudice di pace nei limiti di € 1.100,00, ai sensi dell'art. 82, co. 1°, c.p.c., nelle controversie di lavoro nei limiti di € 129,11, ai sensi dell'art. 417, co. 1°, c.p.c., nelle opposizioni alle sanzioni amministrative *ex art. 6, comma 9°, d.lgs. 1° settembre 2011, 150*, nelle opposizioni alle sanzioni per violazione del codice della strada *ex art. 7, comma 8°, d.lgs. 1° settembre 2011, 150*, nelle controversie sulla liquidazione degli onorari di avvocato *ex art. 14, comma 3°, d.lgs. 1° settembre 2011, 150*, nelle controversie sulla liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice *ex art. 15, comma 3°, d.lgs. 1° settembre 2011, 150*, nelle opposizioni avverso i decreti di rigetto e di inammissibilità delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché a quelle avverso i decreti di revoca, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che rinvia al procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie sull'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, ai sensi dell'art. 17, comma 4°, d.lgs. 1° settembre 2011, 150, nei procedimenti di espulsione dei cittadini extracomunitari, ai sensi dell'art. 18 comma 6°, d.lgs. 1° settembre 2011, 150, e degli artt. 13, comma 5 *bis* e 14, comma 4°, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nelle opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio *ex art. 21, comma 4°, d.lgs. 1° settembre 2011, 150*, la disciplina del quale è stata rimessa alla Corte costituzionale da Cass. 9 settembre 2024, n. 24124, nelle azioni popolari e nelle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali, «in ogni grado», ai sensi dell'art. 22, comma 14°, d.lgs. 1° settembre 2011, 150, nelle impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo ai sensi dell'art. 24, comma 6°, d.lgs. 1° settembre 2011, 150.

Neppure è necessario il ministero di un difensore, quando la parte ne abbia la qualità, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

Nella separazione e nel divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 12 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, «L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

Ai sensi dell'art. 40, comma 4°, c.c.i., «nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente», cosicché il ricorso può essere sotto-

scritto dal debitore ovvero dal rappresentante legale della società; anche il ricorso diretto all'«apertura di una procedura di liquidazione controllata», può essere presentato personalmente dal debitore «con l'assistenza dell'OCC», ai sensi dell'art. 269, comma 1°, c.c.i. Queste previsioni recepiscono solo in parte, le indicazioni della giurisprudenza, secondo la quale il debitore «può assumere l'iniziativa che avvia il procedimento camerale diretto alla dichiarazione del proprio fallimento senza l'osservanza di peculiari formalità, né con il ministero obbligatorio del difensore, come peraltro consentito in altri procedimenti unipersonali che si svolgono in camera di consiglio ..., almeno se e fino a quando la sua istanza non confligga ... con l'intervento avanti al tribunale di soggetti, portatori dell'interesse ad escludere la dichiarazione di fallimento, ciò implicando lo svolgimento di un contraddittorio qualificato, che potrebbe definire diversamente la natura contenziosa del procedimento»: così Cass. 18 agosto 2017, n. 20187. Il codice della crisi, secondo l'interpretazione autentica del legislatore delegato, andrebbe oltre quanto affermato dalla giurisprudenza. Questa ha limitato l'esonero dalla difesa tecnica al caso in cui il procedimento sia unipersonale. La novità introdotta dall'art. 40, comma 4°, c.c.i. appare destinata a suscitare questioni che meritano approfondimento in relazione ai casi in cui il procedimento sia contenzioso. In tali ipotesi, una lettura costituzionalmente orientata del testo della legge induce a ritenere, in conformità alla soluzione espressa dalla giurisprudenza in riferimento alla disciplina anteriore, necessaria la difesa tecnica, semmai con il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 74 e segg. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 12, co. 2°, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, «Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, per il quale «Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni».

L'art. 12, co. 2°, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prosegue e menziona «i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636».

L'«esclusività» menzionata dall'art. 2, co. 5°, l. 31 dicembre 2012, n. 247, dunque, deve misurarsi con le numerose eccezioni, nelle quali la legge «dispone altrimenti».

3. Oltre alla difesa tecnica, che l'art. 2, co. 5°, l. 31 dicembre 2012, n. 247, qualifica attività «esclusiva» dell'avvocato, a questo la legge attribuisce anche diversi compiti.

L'avvocato può essere arbitro.

L'art. 812 c.p.c. stabilisce che «Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire». L'art. 1, co. 2°, ult. parte, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, dispone che «Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso».

L'avvocato può essere mediatore e può assistere la parte nei procedimenti di conciliazione.

Ai sensi dell'art. 16, co. 4 bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: «Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55-bis del codice deontologico forense. [...]». L'art. 4, co. 4°, d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, a sua volta dispone: «Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lett. b), per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli av-

vocati, l'iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo. [...]». Ai sensi dell'art. 2, co. 5°, ult. parte, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162: «La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati»; ai sensi dell'art. 5, co. 1° e 2°: «L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale», «Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico»; e, ai sensi dell'art. 6 per «le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

L'avvocato può anche essere organo delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure concorsuali.

Può essere esperto compositore della crisi ai sensi dell'art. 13 c.c.i., per il quale «Preso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza».

L'avvocato può essere «compositore della crisi da sovraindebitamento», ai sensi dell'art. 15, co. 9°, l. 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, per il quale «I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato».

L'avvocato può essere curatore, commissario giudiziale, liquidatore.

L'art. 358 c.c.i. stabilisce che: «Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza ove iscritti nell'elenco di cui all'articolo 356: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in

tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

L'avvocato può essere commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c), d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e del d.m. 10 aprile 2013, n. 60, nonché commissario straordinario nell'amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e del d.m. 10 aprile 2013, n. 60, nonché dell'art. 2, co. 2°, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. in l. 18 febbraio 2004, n. 39.

L'avvocato poteva essere attestatore: le relazioni indicate negli artt. 67, co. 3°, lett. d), 161, co. 3°, e 182 bis, co. 1°, l.f. possono essere redatte da «avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti» o da «studi professionali associati o società tra professionisti», iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'avvocato può essere anche un venditore.

L'art. 591 bis c.p.c. dispone: «Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo art. 569».

4. L'avvocato, dunque, può svolgere il ruolo di difensore, di arbitro, di mediatore, di organo delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure concorsuali e di venditore.

In alcune di queste ultime qualità, le funzioni dell'avvocato sono di ausiliario del giudice.

In riferimento alla attività di delegato nei processi di espropriazione, si è escluso che «il sistema dei rapporti tra giudice dell'esecuzione e professionista delegato possa essere ricostruito ... quale comportante l'esercizio pieno di funzioni giudiziarie o giurisdizionali in capo al delegato» e se ne è tratta la conseguenza che «l'eventuale azione di risarcimento danni per violazione commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale dovrà essere comunque rivolta nei confronti dell'ufficio giudiziario, qualora esso sia collegiale, ovvero del singolo giudice persona fisica – ivi compresi coloro che sono chiamati in veste di non appartenenti all'ordine giudiziario a esercitare funzioni giurisdizionali (quali i componenti delle corti d'assise, i giudici onorari, i componenti dei collegi del Tribunale per i minorenni) ai sensi della legge n. 117 del 13/4/1988 – che l'ha posto in essere e non nei confronti del professionista delegato, che potrà essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., qualora ne sussistano i presupposti»: così Cass. 25 settembre 2024, n. 25698, che richiama Cass. 14 febbraio 2024, n. 4070, per la quale «per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni di ausiliario del Pubblico Ministero, al consulente tecnico non è applicabile l'esenzione dall'assoggettamento all'azione diretta, prevista dalla l. n. 117 del 1988 per il magistrato in relazione

alle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni, atteso che la *ratio* di tale normativa è la regolamentazione della responsabilità di tutti quelli che, pur se non inseriti stabilmente nell'organico della magistratura, svolgono, a vario titolo, funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine e non è estensibile in favore di chi, pur lavorando in collaborazione con il magistrato, non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente».

Sennonché, nello svolgimento delle diverse attività che possono essere svolte dall'avvocato, a questo non è richiesta la competenza giuridica.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, c.p.c., infatti, «quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica». L'espressione «quando è necessario» è tradizionalmente letta in relazione alla «particolare competenza tecnica», al fine di escludere l'ammissibilità di una consulenza tecnica su questioni giuridiche.

Nell'ordinamento positivo vigente in Italia, ogni valutazione giuridica, è rimessa esclusivamente al giudice, al quale l'ausiliario, compreso l'avvocato, deve rivolgersi per ottenerne l'autorizzazione.

Una deroga a questa regola generale è prevista dall'art. 17 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla corte costituzionale», per il quale «La Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite». Una seconda deroga è prevista dall'art. 14, comma 1, l. 31 maggio 1995, n. 218, per il quale «L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate». Al di fuori di queste ipotesi, l'ausiliare del giudice può fornire soltanto la sua «particolare competenza tecnica».

5. A tal fine, sono previsti diversi specifici elenchi, ai quali possono accedere anche gli avvocati.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, c.p.c., possono «normalmente» essere nominati consulenti tecnici le persone iscritte in albi speciali. La disposizione è richiamata dall'art. 424, comma 1, c.p.c., che si riferisce ai «consulenti tecnici, scelti in albi speciali». Nel processo «unificato», ai sensi dell'art. 473-bis.25, comma 1, c.p.c., il consulente è scelto tra quelli dotati «di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere»; ai sensi dell'art. 473-bis.44, comma 1, c.p.c., gli «esperti» e gli «altri ausiliari» devono essere «dotati di competenze specifiche in materia»; ai sensi dell'art. 473-bis.26, comma 1, c.p.c., gli ausiliari sono scelti «tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti». Nella composizione negoziata, ai sensi dell'art. 13 c.c.i., l'esperto è scelto dall'elenco formato presso la camera di commercio. Anche i gestori della crisi sono selezionati in base all'elenco di cui all'art. 356 c.c.i. I delegati alle vendite sono scelti dall'elenco dui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Non basta, dunque essere avvocato: per lo svolgimento delle diverse funzioni indicate, occorre anche essere iscritti negli appositi elenchi.

L'art. 24-bis disp. att. c.p.c., dispone: «Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina. // L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia».

Con il d.m. 4 agosto 2023, n. 109, è stato approvato il «Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale».

Questa disciplina si affianca a quanto previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., per il quale «presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice».

E si affianca anche al d.m. 3 marzo 2022, n. 75, avente ad oggetto il «Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza», al d.m. 9 giugno 2023, che ha istituito l'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, al d.m. 9 giugno 2023, che contiene la «Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa», al d.m. 24 ottobre 2023, n. 150, che contiene il «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR», al d.m. 27 ottobre 2023, n. 151, che contiene il «Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare». L'art. 13 c.c.i. ha istituito «una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Sennonché l'iscrizione agli albi o gli elenchi, la partecipazione ai corsi di formazione per l'attribuzione delle qualifiche previste dai regolamenti non garantiscono affatto la nomina quale consulente tecnico, quale custode o delegato alle vendite, quale gestore della crisi, quale curatore, quale mediatore.

L'utile svolgimento di queste attività, inoltre, presuppone che gli incarichi non siano diluiti nel tempo: affinché il compito possa essere realizzato con professionalità e diligenza, l'incarico non può essere occasionale. L'esigenza di rotazione degli incarichi, oggetto prevalente della attenzione del legislatore, dovrebbe essere temperata con quella di un utile svolgimento della prestazione.

Quest'ultimo implica che ciascun consulente nominato possa considerare l'incarico quale componente significativa della propria attività professionale e non un evento mera-

mente accidentale. Se si confronta il numero degli iscritti in ciascun elenco ovvero degli aspiranti con quello degli incarichi accessibili, ci si può rendere conto delle difficoltà di conciliare una completa rotazione degli incarichi con l'affidabilità della prestazione del consulente.

Le esigenze alla base della distribuzione degli incarichi, infatti, potrebbero, ed avrebbero già potuto, essere soddisfatte con la trasparenza e con la pubblicità della attribuzione dei medesimi.

Alla pubblicità degli elenchi degli aspiranti ausiliari del giudice, imposta dall'ultima riforma, dovrebbe affiancarsi, in base all'art. 23 disp. att. c.p.c., la pubblicità degli incarichi conferiti, con l'indicazione non soltanto del professionista nominato, ma anche dell'oggetto dell'incarico, del compenso liquidato e di chi lo ha conferito.

L'art. 23 disp. att. c.p.c., infatti, stabilisce «che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio» ed impone che «sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici». A tal fine, la disposizione specifica che, «per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario».

Sulla trasparenza degli elenchi e degli incarichi si è espresso il Consiglio Superiore della magistratura con la deliberazione del 26 gennaio 2024, prot. 1271/2024.

6. L'elevato numero degli avvocati, la sfrenata concorrenza e le difficoltà economiche hanno indotto il legislatore ad attribuire agli avvocati compiti diversi dalla difesa delle parti in giudizio.

Il legislatore ha previsto che l'accesso alle diverse funzioni implichi l'iscrizione in appositi albi o elenchi e che questa presupponga la partecipazione a corsi di formazione.

Poiché l'iscrizione negli albi o negli elenchi non garantisce lo svolgimento delle corrispondenti attività professionali, è ragionevole il sospetto che la funzione della disciplina non consista nel garantire la trasparenza, quanto, piuttosto, nel favorire i gestori dei corsi di formazione.

L'esigenza di trasparenza dovrebbe essere soddisfatta dalla pubblicazione degli incarichi e dei compensi, come previsto dalla legge.

A PROPOSITO DI AVVOCATURA E NUOVE FRONTIERE

Prof. Avv. Andrea Pisani Massamormile

1. Appare centrale in questo congresso il tema della riforma della legge professionale, che si ricollega alle numerose mozioni approvate, meno di un anno fa, in occasione dell'ultimo Congresso Nazionale Forense.

D'altra parte quel tema appare ancor più centrale nell'ambito di questa tavola rotonda, dove significativamente si parla di nuove frontiere da raggiungere ed attraversare.

Dunque, pur preavvertendo che non sono convinto delle proprietà taumaturgiche della riforma da molti auspicata, né dalla sua stessa opportunità, in quest'ottica mi muoverò anch'io, limitandomi però, per ragioni di tempo, ad uno solo dei tanti quesiti oggetto di dibattito: si può eliminare l'attuale incompatibilità fra l'esercizio della professione forense, da un lato, e la carica di amministratore unico o amministratore delegato nelle società di capitali, dall'altro?

2. L'incompatibilità predetta è stabilita, fra le altre, nell'art. 18 della legge professionale vigente (l. 31 dicembre 2012, n. 247) e lo era anche, sia pur nell'ambito di una più ampia e diversa formulazione, nell'art. 3 della precedente legge professionale, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (nell'art. 13 della prima legge regolatrice della professione di avvocato, l. 8 giugno 1874, n. 1938, era stabilita l'incompatibilità "*con qualunque ufficio o impiego pubblico non gratuito*", formula abbastanza ampia da ricomprendere anche l'incompatibilità qui in esame).

Bisogna allora domandarsi perché l'incompatibilità in esame è prevista, qual è il bene che vorrebbe tutelare.

Credo che la risposta a questi quesiti sia pacifica, salvo a verificare se sia (tuttora) valida: quel che si vuole tutelare è l'indipendenza dell'avvocato da chiunque e la sua autonomia di pensiero, perché sono questi aspetti che rispondono anche (e forse soprattutto) all'interesse generale. Non a caso, infatti, molto spesso quando si propone di eliminare l'incompatibilità qui in esame (e/o altre), ci si preoccupa però di precisare che bisogna tutelare comunque qui beni.

Il punto di partenza oggettivo è dunque questo: l'incompatibilità in oggetto vuole tutelare indipendenza ed autonomia dell'avvocato. Il punto di partenza soggettivo (cioè quello di chi scrive) diviene allora un altro: quei beni non vanno perduti e su questo (per me) punto fermo proverò a domandarmi se sia il caso di eliminare l'incompatibilità fra esercizio della professione forense da un lato e carica di amministratore delegato (o unico) in società di capitali dall'altro; o, se si vuole, come ed in quali limiti la si possa eliminare senza perdere i beni (i valori?) che vorrebbe tutelare.

In altri termini, premesso che indiscutibilmente dietro i divieti di cui all'art. 18 della legge n.247 del 2012 (che li riprende, come si è visto, dalle precedenti leggi in materia)

vi è un mondo che, piaccia o meno, non esiste più (a me dispiace), vi è da domandarsi se, eliminando l'incompatibilità in oggetto, c'è il rischio di perdere qualcosa di ancora esistente ed importante o se tutto si riduce ad un gioco di specchi che riflettono solo ombre.

Naturalmente, se non si condivide quel personale "punto fermo", ragionamento e conclusioni prenderebbero tutt'altra strada, ma anche mantenendolo (come lo mantengo) la risposta ai quesiti appena posti è preoccupante e alquanto complessa e deve muoversi, a mio avviso, su due binari paralleli.

3. Primo binario. Al fondo dell'incompatibilità qui in esame vi è la netta dicotomia, sino ad ora sentita nella società e riflessa nell'ordinamento positivo, tra il professionista intellettuale e l'imprenditore. Possono darsi per conosciute le ragioni di questa distinzione e le differenti discipline per l'uno e per l'altro dettate dal codice civile, ma ugualmente appare certo che, nei fatti, quella dicotomia si è fortemente attenuata.

L'avvocato è ancora sottratto allo statuto dell'imprenditore, ma nei fatti non è più tanto distante: rischia anch'egli, perché deve effettuare investimenti, a volte rilevanti, e curare che producano un ritorno in un tempo ragionevole (è opportuno ricordare che principalmente al rischio doveva restare estraneo l'avvocato, affinché il suo consiglio fosse sempre dato nell'interesse primario del rispetto della legge, non direttamente della produzione della ricchezza); deve gestire uno studio che è in sostanza un complesso di beni e contratti, grande o piccolo, ma funzionale all'esercizio di un'attività; deve organizzare il lavoro altrui; mira anch'egli a compensare quanto meno le entrate con le uscite, ma in realtà, se non ci si vuol nascondere dietro un dito, mira piuttosto ad un profitto, perché come tutti ne ha bisogno per vivere.

Sotto altro angolo visuale, i divieti di legge poco o nulla possono se mancano i tre requisiti che, a mio avviso, sono la sostanza dell'indipendenza e della autonomia: cultura, reddito sufficiente a sostenersi ed a sostenere la famiglia, statura etica.

Quest'ultimo requisito non lo può attribuire, né descrivere, né controllare la legge. È un fatto esclusivamente soggettivo ed infatti varia, come tutti sappiamo, da persona a persona, pur nelle medesime circostanze.

Il reddito. Diciamocelo francamente: molti avvocati non hanno, e non per colpa loro, reddito sufficiente a sbarcare il lunario e subiscono anche la beffa di sentirsi pubblicamente condannare come evasori; o sono comunque circondati da altri lavoratori o sedicenti tali che godono di tenori di vita decisamente superiori. Viviamo in un sempre più arido deserto di valori, dove l'uomo è apprezzato per la ricchezza che possiede, dove se non indossi un abito con etichette prestigiose, se giri con una piccola utilitaria, se non ti si vede nei ristoranti stellati (quelli dove si mangia poco e si paga molto), nessuno riesce più a valutarti per quel che sei, per i valori che porti dentro di te. Si può resistere alle tentazioni, ma non è facile e non è da tutti.

Resta la cultura. Ma intanto dipende anch'essa, in buona parte, da un minimo di agiatezza economica.

E poi non è davvero questo il Paese, né il periodo storico in cui alla cultura, quella vera, si dà il peso che meriterebbe. Sono molti gli esempi ed i ricordi che di questa situazione si potrebbero proporre (e forse basterà richiamare le recenti avventure dei titolari

del dicastero alla cultura votato), ma non è il caso di indugiarsi perché la progressiva perdita di terreno della cultura può darsi come fatto acquisito. A meno che non si voglia considerare cultura alcuni transitori fenomeni di costume, forme di comunicazione che vorrebbero presentarsi come arte, ma sono dissociate dalla bellezza ed anzi, spesso, dalla stessa ricerca della bellezza.

Né le cose cambiano all'interno del mondo forense, aldilà di una formazione permanente che presenta troppe inefficienze e lacune e nella quale nessuno spazio si dà alla cultura umanistica, che di quella giuridica, però, è l'indispensabile antefatto.

Il discorso sin qui condotto ci dice allora che oggi come oggi i requisiti che costituiscono la sostanza dell'indipendenza e dell'autonomia degli avvocati sono quanto meno esposti a numerosi rischi.

4. Proviamo a dimenticare per un attimo tutto ciò ed a riprendere il discorso sul secondo binario.

L'avvocato era il protagonista del processo ed il processo era, come è, molto spesso necessario, ma era anche, e non lo è più, affrontato con il timore della soccombenza, certo, ma non che esso stesso potesse essere ingiusto.

Oggi il processo non riesce ad essere giusto, nonostante quel che declama la Costituzione, intanto perché è un *puzzle* disorganico, devastato da plurimi e non coordinati interventi di un legislatore poco avveduto, che da tempo cede agli umori della piazza sperando che ciò produca voti, ossessionato dal totem della velocità. Che è necessaria, certo, per mille condivisibili ragioni. Senonché, qualunque persona di buon senso (ivi compresi i possibili investitori esteri), tra una giustizia veloce ed una giustizia giusta sceglierebbe quest'ultima.

Oggi insomma tutti, specialmente le imprese, dal processo rifuggono. È una sorta di ultima spiaggia cui ci si sforza di non approdare in mille modi: le a.d.r., le consulenze interne orientate appunto ad evitare lamentele o contrasti futuri, le trattative per trovare accordi o transigere, ancor prima che inizi la lite; l'arbitrato, magari, che è sì un processo, ma assai più elastico e più vicino ai contendenti di quello dinanzi al giudice togato.

Il processo ha perso credibilità e, sempre che sia possibile, è evitato.

L'avvocato si vede così progressivamente privato del suo storico palcoscenico e comunque del processo non è più un protagonista, ma solo una sgradita comparsa: è invitato a scrivere poco, quale che sia la complessità della vicenda, ed in modo chiaro, perché la convinzione è che non ne sia capace (mi scuso della *verve* un po' polemica, ma di certo la chiarezza non è la virtù del legislatore contemporaneo, né di un buon numero di sentenze); molto spesso è altresì privato della parola, perché le udienze possono essere (e molto spesso sono) sostituite da note scritte che non consentono repliche e comprimono fortemente la pienezza del contraddittorio; è afflitto anch'egli dalla lentezza del processo, di cui non ha colpe, come tutti sappiamo, ma della quale si è fatto ingenuamente incolpare; in prospettiva vede sfumare addirittura il carattere intellettuale del suo lavoro nel processo perché, con la sempre più vicina intelligenza artificiale, diventerà un mero raccoglitore di precedenti selezionati elettronicamente, col risultato che il precedente finirà con l'essere determinante in un ordinamento in cui però, almeno per ora, non ha cittadinanza.

Insomma nel processo l'avvocato va perdendo la sua centralità. Ed invero, quando si parla di frontiere future non esisto a dire che vedo il futuro dell'avvocato ormai fuori dal processo.

L'avvocato deve allora riposizionarsi. Come? In un discorso, come quello che si sta conducendo, relativo al rapporto tra l'avvocato e le imprese, il riposizionamento può avvenire e sta avvenendo ponendosi come consulente stragiudiziale, possibilmente non occasionale, delle imprese, all'interno o all'esterno del consiglio di amministrazione: nelle due situazioni, entrambe già lecite, non muta il rischio di coinvolgimento e con esso il rischio che, anziché dettare freni dovuti, ma per così dire impopolari, pensi piuttosto a fidelizzare e dunque a compiacere l'impresa, che sia già o possa auspicabilmente divenire un committente stabile e redditizio.

5. Questo è dunque il quadro che oggi ci troviamo davanti.

In questo quadro allora, in cui l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato, che sia riuscito a riposizionarsi come consulente interno del consiglio di amministrazione, sono comunque, oggettivamente, esposte a seri rischi, è determinante, ed in qual misura, il possesso di deleghe?

Non ho risposte sicure, fatte salve le considerazioni che subito di seguito, però su un altro piano, vorrei svolgere. Mi limito ad un suggerimento: se si giungerà ad abolire in generale l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la carica di amministratore di società di capitali con deleghe, bisognerà tener presenti una distinzione, due fattispecie che si possono comunque mandare esenti dal divieto, tre condizioni da fissare.

La distinzione è quella tra l'amministratore delegato come comunemente inteso, colui nelle cui mani è posta l'intera gestione dell'impresa sociale e l'amministratore munito di una o più specifiche deleghe (come, ad esempio, gli affari legali o il personale o la gestione immobiliare). Nella mia esperienza la condizione del secondo è spesso più vicina a quella dell'amministratore senza deleghe che a quella del primo.

Le due fattispecie che si possono comunque mandare esenti dal divieto dettato dall'art. 18 sono quelle di cui spesso si parla nelle proposte di riforma e cioè quando si tratta di società aventi ad oggetto attività connesse o funzionali allo stesso esercizio della professione; quando si tratta di società costituite ed effettivamente operanti ai soli fini della gestione patrimoniale e di mero godimento di beni, specie se di interesse familiare.

Le tre condizioni che riterrei comunque indispensabili qualora si eliminasse in linea generale il divieto di cui all'art. 18, sono:

- a. che la società non sia unipersonale e che comunque l'avvocato-consigliere con deleghe non disponga della maggioranza assoluta dei voti in assemblea;
- b. che l'avvocato-consigliere con deleghe non assuma incarichi professionali nell'interesse della società amministrata, fatta eccezione per la consulenza stragiudiziale rientrante nella delega;
- c. che alla società amministrata non derivino, direttamente o indirettamente, pregiudizio o giovamento dall'esito dell'incarico conferito da terzi al proprio avvocato-amministratore.

Si può aggiungere che vi è naturalmente un problema di dimensioni: una cosa è essere amministratore di una società che si limiti a gestire un piccolo negozio di casalinghi, tutt'altro è essere amministratore delegato di una società di grandi dimensioni e con ad oggetto attività vaste e complesse.

6. Una sola ultima osservazione, una mia ferma convinzione. Se il timore è, come deve essere, quello che le riforme oggetto di discussione possano definitivamente compromettere l'indipendenza del professionista intellettuale per eccellenza, l'avvocato, deviando anch'egli verso la cieca rincorsa alla ricchezza; e se si è convinti, come si deve essere, che ciò costituirebbe un pregiudizio non solo per gli avvocati, ma anche per la giustizia, per l'affermazione della legalità, più in generale per una società civile e democratica, converrebbe allora ragionare, più di quanto si sia sino ad ora fatto, proprio sugli elementi (quelli detti: cultura, autosufficienza economica, statura etica) che dovrebbero determinare, in qualunque situazione l'avvocato si trovi, la sua capacità critica di discernimento e di resistenza alle tentazioni ed attribuirgli la dignità del rifiuto. Come garantirli, come interpretarli nella società di oggi? Come attraversare le frontiere che ci attendono senza perderli?

Si aprirebbe qui un'altra relazione che ovviamente non posso affrontare in questa sede.

Premesso allora che probabilmente sarò, come spesso mi accade, controtendenza, lasciatemi solo enunziare, in estrema sintesi, quali sono i punti fermi su cui questa ipotetica, seconda relazione si muoverebbe.

Tra l'emanazione della legge professionale del 1933 e quella vigente sono trascorsi quasi ottanta anni, tra l'emanazione di quella vigente ad oggi ne sono trascorsi dodici. Sono così tanti e così rilevanti i cambiamenti avvenuti in questo periodo da giustificare la richiesta di una nuova riforma? Siamo sicuri che, se molti corrono in una direzione, è quella la direzione giusta? Una cosa è lottare per guidare il futuro, il nostro futuro, altra è essere inermi e rassegnate vittime della realtà. Insomma noi siamo intellettuali in grado di non farci trascinare, di valutare autonomamente i cambiamenti cui assistiamo, esprimere su di essi un giudizio di valore ed alcune possibili, loro conseguenze accogliere, altre respingere ed altre ancora, se del caso, combattere.

Occorre lavorare perché la società di oggi possa percepire, com'è accaduto in passato, la centralità sociale dell'avvocato e vedere in noi un solido punto di riferimento dinanzi ai cambiamenti che tutt'intorno si registrano ed anzi confidare nella nostra capacità di vivere quei cambiamenti senza smarrire la nostra identità.

Questo tuttavia non è un risultato che possa assicurarci una legge e comunque non una legge da sola. È compito che tocca a noi, a ciascuno di noi ed a tutti noi e la via non è quella di allinearci al panmercantilismo della nostra società e di plasmare il nostro futuro solo o prevalentemente sulle esigenze delle imprese e sul ritorno economico che sarebbe così più probabile ottenere.

Occorre invece tener fermi e coltivare i valori che ci identificano: etica, cultura, legalità, indipendenza, valori che non devono ed in realtà neppure possono essere intaccati dai cambiamenti che vediamo attuarsi e tanto meno da quelli che noi vorremmo introdurre.

È un cammino tutt'altro che facile, ma necessario, soprattutto nell'interesse dei giovani, che oggi sono forse gli ultimi ad apprezzarlo, ma domani saranno i primi a goderne.

È un cammino in cui sarebbe prezioso avere come stella polare una verità scritta in un'enciclica di Papa Benedetto XVI, che è, a mio avviso, alla radice di molte virtù: non confondere, come invece sta tragicamente accadendo, la felicità con la ricchezza materiale.

PROFESSIONI LEGALI, AVVOCATI ED AVVOCATURA: REGOLE DI ATTIVITÀ E FUNZIONI DI STATUS

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Grazie al Presidente, Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, e al nostro ospite, Riccardo Sgobbo, per l'invito a parlare davanti a un'assemblea così qualificata: invito che mi dà l'occasione anche di tornare nella mia città.

Volevo, nell'affrontare il tema che mi è stato riservato in questo assai breve intervento, partire da un dato che l'indomani della Legge delega (n. 206 del 2021) promossa dal ministro Cartabia (anche) sull'affidamento ai notai e ad altri professionisti degli affari di volontaria giurisdizione era intervenuto per iniziativa dell'AIGA. In particolare, all'introduzione dell'art. 13 della Legge di delega per la riforma del processo civile – che, vi ricordo, dettava il criterio di *«trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni»* – il Presidente dell'AIGA allora aveva detto: *«è l'ennesima picconata al ruolo, alle funzioni, alle competenze dell'Avvocatura, ancora una volta in favore dei notai»*, rievocando, così, un clima di esasperata concorrenza tra i professionisti.

In realtà, il primo punto sul quale vorrei attirare l'attenzione è proprio quello che rinvie un equivoco di fondo nella equi-ordinazione (fatta propria anche dal criterio legislativo) dei notai con gli altri professionisti; equi-ordinazione che passa per lo svilimento o la considerazione troppo minuta tenuti per il profilo ordinamentale che distingue i vari soggetti.

Come tutti sanno, l'art. 21 del Decreto delegato “Cartabia” (n. 149/2022)¹ ha dato ai notai la possibilità, negli atti pubblici o nelle scritture private autenticate per loro mano,

¹ 1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.

2. Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.

3. Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.

4. L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

di procedere, quando vi intervengono soggetti incapaci, a quegli *accertamenti*, chiamiamoli così, che in precedenza erano deferiti all'Autorità giudiziaria, verso la quale gli stessi notai da sempre, per la propria legge professionale, godevano di *ius postulandi*.

Pertanto, primo elemento da sottoporre ad attenzione è il seguente: la norma non ha trasferito alcuna competenza dall'Autorità giudiziaria ai notai, perché quello che l'Autorità giudiziaria poteva decretare in precedenza continua a poter decretare adesso. Non si è trattato affatto di un trasferimento di competenze; si è trattato, piuttosto, di un'operazione diversa, la quale – e vorrei su questo richiamare l'attenzione – è stata resa possibile soltanto grazie allo statuto ordinamentale di coloro nei confronti dei quali il meccanismo normativo ha operato.

La cosiddetta «autorizzazione», che rilascia il notaio, in realtà manca dell'elemento fondamentale dell'omologo atto amministrativo, cioè quello della potestatività, dell'idoneità a modificare lo statuto di un soggetto diverso. Il notaio che autorizza la stipula dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, che dovrà egli necessariamente curare, in effetti non fa che ampliare la sfera soltanto della propria capacità. Egli viene richiesto di redigere un atto pubblico o di autenticare una scrittura privata rispetto alla quale, in precedenza, doveva intervenire un elemento determinativo della fattispecie a cura di un terzo, che invece, secondo l'alternativa offerta adesso dal legislatore, non ha più bisogno di essere richiesto essendo la capacità del notaio rogante aumentata fino all'autosufficienza. Non esiste un'«autorizzazione» in quanto tale, tant'è vero che, se un notaio, per ipotesi, abbia già ritenuto autorizzabile l'atto di cui è stato richiesto ma il giorno dopo, per accidente (dal più grave al meno grave), dismette le funzioni notarili, di quella autorizzazione nessuno può fare più uso. Ciò in quanto tratta(va)si semplicemente di ampliamento precario della capacità di rogare l'atto, unico *oggetto* – del resto – per il quale la prestazione notarile veniva a essere richiesta sin dal principio, esattamente come per il passato.

Tutto ciò nemmeno è ipotizzabile in relazione a un altro professionista, l'atto pubblico essendo compito riservato al notaio.

Parlando a Voi e a quelli che svolgono attività, per esempio, in arbitrato, è un po' quel che succede all'arbitro quando viene richiesto di pronunciare un giudizio: il codice² conferisce il potere in via incidentale di superare tutte le *questioni* che si frappongano alla decisione, che costituisce l'*oggetto* del proprio mandato; e ciò anche quando la risoluzione di tali questioni abbia a che fare con materia che sarebbe finanche non compromettibile.

5. L'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.

6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

7. Restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale.

² Art. 819, 1° c., c.p.c.: Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.

Si tratta, in definitiva, di un punto focale: l'equivoco derivante dalla equi-ordinazione dei notai agli altri professionisti si trasferisce, infatti, in reazioni che, in buona misura, finiscono per esasperare conflitti inter-professionali per incomprensione.

Muovo da qui per costruire una proposta che sia in qualche modo un po' più sofisticata di quell'altra, invece un po' grezza, che è indirizzata al *trasferimento* di competenze senz'altro.

Dai materiali resi disponibili dal Consiglio Nazionale Forense, sopra i temi del Congresso che si è tenuto a Lecce nel 2022, ho potuto verificare che c'era stata grande attenzione nei confronti della cosiddetta *volontaria giurisdizione*, in particolare sulla possibilità che proprio in quest'ambito gli avvocati si impegnassero in maniera più rilevante di quanto non fosse accaduto sin lì. A parte le mozioni che erano state portate, per esempio, dall'organizzazione del Triveneto, c'era stato un apposito gruppo di lavoro creato per l'occasione, nel cui ambito, tra altre cose, si era riflettuto sull'ampiezza delle materie deferibili agli avvocati.

Sennonché, a ben vedere, le materie sulle quali si pensava di poter operare un *trasferimento* di competenze, per usare l'espressione della Riforma Cartabia, in ultimo non sarebbero state più di due: redazione di inventari, genericamente indicati come tali, nonché accettazione e rinuncia di devoluzioni ereditarie.

Vorrei qui soffermarmi prendendo a riferimento il tema dell'inventario, dato che si presta a riportare l'attenzione al nucleo dell'equivoco che c'è in dipendenza della sottovalutazione dello *status* dei soggetti ai quali affidare determinate attribuzioni.

In Francia usano etichettare manovre normative di analogo segno diversamente da quanto facciamo noi con l'espressione '*degiurisdizionalizzare*': espressione che ormai anche la legge usa per dire che non si lasciano più ai magistrati – o non più ai soli magistrati – determinati affari, ma li si affidano, per la scarsità della risorsa giudiziaria, a soggetti competenti che possono svolgerne il ruolo in guisa di equipollenti. In Francia, dicevo, si usa un'espressione diversa, che è '*degiudiziarizzare*', cioè, togliere alla magistratura, non alla giurisdizione. Del resto, il fatto che noi si dica '*degiurisdizionalizzare*' a proposito di *volontaria giurisdizione* ha un che di ossimoro, stante che la c.d. *volontaria giurisdizione*, anche senza riprendere categorie di studi antichi, da molti è considerata una funzione intimamente amministrativa esercitata dai magistrati, sicché nulla sarebbe veramente da *degiurisdizionalizzare*, quanto, e piuttosto, come dicono i francesi, (al più) da *degiudiziarizzare*, vale a dire da levare al potere giudiziario.

Mi piace ricordare, qui a Napoli, le parole del (manuale del) mio Maestro, che, in realtà, quando il legislatore disciplina affari di *volontaria giurisdizione*, ambisce a «*conservare la garanzia del giudice, ma limitare le garanzie del processo*»³. In pratica, ricerca per il conferimento dell'attribuzione soggetti (e nient'altro), che rispondano esclusivamente a determinate caratteristiche ordinamentali, tanto che istantaneamente ne disconnette le tecniche di attuazione della giurisdizione.

³ Verde, *Diritto processuale civile*, 1, Bologna, 2023, 33.

Quando in Francia usano ‘*degiudiziarizzare*’, in realtà intendono tale espressione in contesti diversi: uno, come noi, riguarda l’alienazione dalla magistratura di affari già giudiziari, come nei casi di volontaria giurisdizione, appunto; un altro è, invece, concernente la disciplina della giurisdizione vera e propria, quella che «*si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*», per affidarne segmenti attuativi a soggetti diversi dagli appartenenti all’ordine giudiziario; il tutto fondato, come è senz’altro agibile anche in base alla nostra Costituzione, sulla (eventuale) ripetibilità di quelle stesse attività direttamente e immediatamente da parte dell’Autorità giudiziaria.

Perciò, *de-giudiziarizzare* anche da noi potrebbe, come già in Francia, voler dire, oltre che privare la magistratura di attribuzioni originariamente non giurisdizionali (i casi di giurisdizione volontariamente *concessa* senza alcuna cogenza costituzionale: non c’è infatti alcuna esigenza sovraordinata di riservare ai magistrati le autorizzazioni alla stipula degli atti là dove vi sia un soggetto vulnerato nella capacità), attribuire segmenti autenticamente processuali a soggetti estranei all’ordine giudiziario, riservando ai suoi appartenenti – in ogni caso – la capacità di ripetere la medesima, determinata attività.

Qual è il limite? Il limite è naturalmente quello del principio di immediatezza. La Costituzione prescrive che il processo si svolga «*davanti a giudice*», e quindi vi introduce un limite, che tra le parti (e i soggetti che cooperano con queste) e il giudice (presso cui la giurisdizione in senso proprio si attua) non si frappongano mediazioni.

E però, è invalsa l’idea che immediatezza non vuol dire che tutto il processo *deve* originariamente e invariabilmente svolgersi davanti a giudice, ma che *deve potersi* svolgere davanti al giudice, e quindi anche altrove, salvo risultare in pari misura ripetibile davanti a lui o lei.

Prendo l’esempio della mozione leccese, quella di affidare agli avvocati la redazione degli inventari. Ora, la norma generale sulla redazione degli inventari, l’articolo 769 del codice di procedura civile, è stata modificata nel 2012 (probabilmente a novelle del genere si riferiva il Presidente dell’AIGA quando alludeva alla concorrenza sfrenata donde sempre più premiati sarebbero risultati i notai sopra gli avvocati). Con la modifica è stato aggiunto un comma all’articolo 769, il quale ammette che l’inventario possa essere richiesto al giudice di pace, dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli, ed eseguito dal cancelliere; dal giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace⁴.

Prima, se un notaio interveniva, era soltanto perché l’aveva nominato un giudice, che quindi gli *commette(va)* – questo è il verbo che usa il codice di procedura civile per

⁴ L’inventario può essere chiesto al giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace.

L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.

Il giudice di pace provvede con decreto.

Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

i notai – il compimento di tale attività. Grazie al comma aggiunto, tuttavia, per il caso che «*non sono stati apposti i sigilli*», l'inventario può essere richiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio, designato dal defunto nel testamento, ovvero – in assenza di designazione – al notaio scelto dalla stessa parte.

Come si vede, nella fattispecie additiva il passaggio dal giudice è cancellato, e dalla norma nella nuova formulazione complessiva si può adesso rileggere la disciplina generale dell'inventario, dato che l'articolo 769 viene richiamato da una serie di altre disposizioni che l'elevano sostanzialmente a diritto comune dell'inventario, non soltanto nella materia ereditaria.

La norma, in sintesi, mette al cospetto di due figure: il notaio delegato dal giudice, e il notaio agente in proprio. E l'esito della rispettiva attività non è certamente il medesimo, pur se trattasi sempre di quella compiuta a norma dell'articolo 769. Infatti, l'atto redatto dal notaio (*in quanto*) scelto e l'atto redatto dal notaio (*in quanto*) nominato dall'Autorità giudiziaria hanno, ferma l'efficacia probatoria – che rimane quella dell'atto pubblico – un valore diverso. Per es., il notaio nominato viene pagato come ausiliario del giudice, il notaio scelto dalla parte come professionista *tout court*. Questo intendo menzionare semplicemente perché si comprenda come non sia pensabile di insistere nell'ampliamento delle attribuzioni in maniera insensibile al profilo ordinamentale.

È tempo, allora, di coltivare l'alternativa della *degiudiziarizzazione*, come direbbero i francesi, provando a collocare fuori della presenza del giudice segmenti che, sulla base della loro teorica ripetibilità *davanti a giudice*, possono originariamente attuarsi per mezzo di organi ai quali concorre l'avvocatura più che avvocati *uti singuli*. Una strada, quest'ultima, già aperta dalla normazione primaria e che merita di essere coltivata quale modello, com'è per l'articolo 7 della legge «*in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*» (n. 49/2023).

Questa norma fa diventare il «*parere di congruità*» nuovo titolo esecutivo opponibile in guisa di sostanziale alternativa al decreto ingiuntivo: «1. *In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. 2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*».

Si tratta della creazione fuori del processo, da parte di un organo istituzionale dell'avvocatura, di un equipollente di quello che altrimenti sarebbe prodotto dell'Autorità giudiziaria. Così, si realizza un modello di *degiudiziarizzazione* che consente poi lo svolgimento di un processo di cognizione a struttura impugnatoria, dove però l'impugnazione

non si rivolge nei confronti di un atto già di formazione giudiziaria, ma proveniente da (una rappresentanza istituzionale de-) gli avvocati, componenti l'organo deputato al parere di congruità.

Ho la sensazione che lo statuto singolare dell'avvocato non consenta un ampliamento di capacità oltre una certa misura, e che invece l'avvocatura in senso istituzionale sia in grado di sostenere ulteriori funzioni pubbliche, non foss'altro che quale *medio* necessario all'investitura del professionista, non direttamente nè liberamente scelto. Immagino, in breve, soluzioni del tipo praticabile in arbitrato, dove si consente all'arbitro di nominare consulente tecnico un ente⁵, vale a dire di *far* nominare la persona del perito grazie alla mediazione del soggetto istituzionale più qualificato, che non è mai un passaggio inutile: nella specie, la mediazione di organi istituzionali dell'avvocatura, anche quando l'attività sarà poi espletata dall'avvocato individuo, è tale da novare la natura della funzione e *far* avanzare la frontiera della de-giudiziarizzazione annettendovi attività processuali con caratteristiche di ripetibilità compatibili col principio di immediatezza.

Ancora di più mi piace la norma (art. 4-*bis*, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, «*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*») che, in materia di negoziazione stragiudiziale, ha previsto la possibilità di compiere attività istruttoria con l'audizione di terzi, la quale si sostanzia in qualche misura nella possibilità di raccogliere (in forme e luoghi assai indizianti, secondo me) informazioni poi liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116, 1° comma, c.p.c.: «1. *Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti. [...] 4. Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti [...]. 6. Il documento di cui al comma 4 [...] fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del Codice di procedura civile. Il giudice può sempre disporre che l'informatore sia escusso come testimone.*

Ora, quando si realizzano determinate condizioni per la chiusura della fase di negoziazione (senza, cioè, l'audizione del soggetto che si sarebbe potuto assumere a cura degli avvocati), si realizzano i presupposti di una nuova forma di istruzione preventiva del tutto svincolata da ogni elemento cautelare, da qualsivoglia *periculum in mora* inerente all'audizione anticipata del terzo informatore: infatti, «*quando l'informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordi-*

⁵ Art. 816-*ter*, 5° c., c.p.c.: Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti.

nata l'audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del Codice di procedura civile».

In sostanza, l'Autorità giudiziaria interviene nell'audizione di un soggetto che si era stabilito in prima battuta di far escutere dagli avvocati e che, all'esito dell'avveramento di condizioni date, non riesce possibile far audire presso di loro. Con il che la degiudiziarizzazione compare finanche a posizioni invertite: l'Autorità giudiziaria interviene per l'*enforcement* di un'attività che, se si fosse compiuta all'origine presso gli avvocati, sarebbe stata poi utilizzabile in un processo di cognizione e liberamente valutabile in giudizio.

I modelli esaminati credo rappresentino delle primizie nel campo della legislazione intesa a disarticolare il processo in segmenti che, per il trattamento differenziato che ricevono, possono concorrere a diminuire l'impegno dei magistrati anche in ciò che rimane giurisdizione in senso stretto; mi sembra, in fondo, questa la frontiera da ampliare rispetto all'altra, finora risoltasi in tentativi un po' asfittici perché stabilmente minati alla base dalla sottovalutazione dei versanti ordinamentali.

Del resto, qualche equivoco nello statuto soggettivo degli avvocati permane: essi, in quanto esercenti *davanti a giudice*, hanno esattamente i medesimi poteri, ma non anche i medesimi doveri in assoluto, potendo un singolo agente rivelare diversità di natura del proprio ufficio o deontologica in genere.

Si pensi semplicemente all'avvocato dello Stato *versus* quello del libero foro o, più in generale, ad avvocati con rapporti di dipendenza, pubblica o meno: potrebbe, per esempio, pensarsi, come già fatto autorevolmente, ad avvocati dello Stato astretti al dovere di verità mentre ancora gli studi più avanzati del processo civile non portano a ritenere che, se non a condizioni estremamente limitate, doveri od obblighi siffatti siano effettivamente invocabili.

E però anche una profonda divergenza di natura o disciplina dei soggetti che pur si esercitano in giudizio *in condizioni di parità* mi sembrerebbe superabile rapportando indistintamente a entrambi una medesima quota di funzione pubblica, quando l'investitura fosse mediata da (o altrimenti vi concorresse) un ente istituzionale, restituendo al professionista comunque destinato all'attività processuale l'unica veste davvero rilevante, di ausiliario del giudice.

NUOVE FRONTIERE DELL'AVVOCATURA IN DUE RECENTI MONOGRAFIE

Prof. Avv. Nicola Rascio

1. Per parlarvi di “nuove frontiere dell’avvocatura” ho scelto di partire dalle suggestioni – invero tutt’altro che convergenti – offerte da due libri piuttosto recenti di studiosi del processo civile.

2.1. Dal primo libro, di Paolo Comoglio, *Il processo come fenomeno economico di massa* (Giappichelli, 2022), mi è parso che emergano delle frontiere se non pericolose, almeno insidiose.

Il libro esamina, come spiega il sottotitolo, i “Problemi di finanziamento e di remunerazione delle controversie civili”, prendendo le mosse da figure e istituti propri della nostra tradizione, come:

- l’avvocato distrattario, unica figura espressamente contemplata dal nostro ordinamento (art. 93 c.p.c.) di terzo che si fa carico dei – o almeno anticipa i – costi della lite, in questo modo contribuendo ad ovviare alle lacune tuttora presenti nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato. L’istituto della distrazione, ricostruita come una sorta di delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) ma di matrice giudiziale anziché negoziale, soffre però a sua volta di limiti, presupponendo sia la scelta discrezionale dell’avvocato sia (oltre alla vittoria in giudizio) la concreta applicazione della regola della soccombenza (venendo poi comunque condizionata nella misura dell’entità della condanna alle spese);
- il (divieto di) patto di quota lite, vale a dire quel patto (diverso dal palmario, ossia quel compenso aggiuntivo previsto come premio in caso di vittoria), in virtù del quale l’avvocato di accolla i costi della difesa ottenendo però come remunerazione della sua attività una quota percentualmente determinata del risultato favorevole che (e se) sarà conseguito all’esito del giudizio (senza una necessaria commisurazione alla quantità e qualità dell’attività svolta).

Patto inizialmente vietato in maniera espressa dall’art. 2233, co. 3, c.c. (“Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”), oltre che in potenziale contrasto con il (più ridotto, nell’oggetto) divieto di cessione dell’art. 1261 c.c. (“I magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”).

Patto poi riabilitato a seguito della liberalizzazione (negli anni 2006-2012) delle modalità di determinazione dei compensi degli avvocati, in particolare con la sostituzione del predetto art. 2233, co. 3, c.c., che ora si limita a regolare la forma degli accordi sul compenso (“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”). Sia pure con qualche resistenza della giurisprudenza, che ad esempio ha talora sanzionato di nullità i “patti iniqui”, che avessero condotto al riconoscimento di compensi eccessivamente sproporzionati rispetto al valore di mercato della prestazione resa.

Patto infine nuovamente bandito dal co. 4 dell’art. 13 (“Conferimento dell’incarico e compenso”) della “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (l. n. 247/2012), secondo cui “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.

2.2. Ma il libro esamina pure fenomeni nuovi che – come spesso accade – ci giungono da paesi di *common law*, come in particolare il finanziamento esterno della lite, ossia, in prima approssimazione, quel fenomeno di dissociazione tra la parte assistita e il cliente, per cui quest’ultimo (soggetto diverso dalla parte ma anche dall’avvocato) si impegna a sostenere i costi di difesa.

In questa ampia accezione, per la verità, si tratterebbe di un fenomeno da sempre osservabile anche nel nostro ordinamento (si pensi al familiare che conferisce l’incarico di difesa o alla capogruppo che incarica un avvocato per assistere la partecipata).

Il tratto nuovo e distintivo è invece rappresentato dal fatto che il “finanziatore della lite” svolge professionalmente questa attività, per scopo di lucro. Il che introduce una ulteriore peculiarità, ossia l’aleatorietà del rapporto tra finanziatore e finanziato, perché il primo vedrà rimborsato e remunerato il suo investimento solo se l’esito della lite sarà (nell’*an* e nel *quantum*) quello auspicato. La figura più idonea a definire il rapporto che si instaura è allora, probabilmente e sia pure con talune particolarità, quella dell’associazione in partecipazione.

Da questo punto di vista le similitudini non sono con l’avvocato distrattario (che almeno formalmente non rinuncia al compenso verso il suo cliente), ma con il patto di quota lite: però non vietato né dal divieto di cessione dell’art. 1261 c.c., né dall’art. 13 della L. n. 247/2012, perché stipulato da un soggetto diverso dal difensore della parte.

Il finanziamento esterno della lite presenterebbe – spiega chi lo esercita professionalmente – innegabili aspetti positivi, ad es. favorendo l’accesso alla giustizia per i soggetti più deboli ovvero consentendo alle imprese di coprire o almeno limitare il rischio di incertezza legato alle controversie di cui sono parti.

2.3. Nelle pagine conclusive del libro, l’A. torna su questi temi, anzitutto per rimarcare gli aspetti positivi del finanziamento esterno della lite.

Poi per segnalare la sua progressiva espansione, tanto da indurlo a parlare di un “vero e proprio mercato dei crediti litigiosi”, in grado di attirare investitori istituzionali. Ed in

effetti – segnalo a mia volta – se in Internet si sfogliano le pagine dei siti dei grandi studi legali, sempre più di frequente tra i servizi offerti vi sono quelli rivolti sia agli investitori alla ricerca di liti da finanziare, sia a potenziali parti processuali bisognose di reperire un finanziatore.

Quindi per prospettare un rischio di elusione, legato alle “nuove possibili configurazioni dell’esercizio della professione forense”, in particolare all’esercizio in forma societaria, con la conseguente possibilità che si renda finanziatore della lite un socio di capitali o anche un socio avvocato diverso da quello che assiste la parte finanziata: in questo caso non opererebbero né il divieto di cessione dell’art. 1261 c.c., né il divieto di patto di quota lite dell’art. 13 della l. n. 247/2012, perché l’accordo sarebbe stipulato da un soggetto diverso dal difensore della parte.

In simile scenario – questa la conclusione dell’A. – parrebbe anacronistico il riaffermato divieto di patto di quota lite e sarebbe molto più realistico e pragmatico abrogarlo, sostituendolo con una disciplina del patto di quota lite (o della cessione del credito litigioso) diretta a tutelare la parte assistita da abusi del suo avvocato / finanziatore.

3. La conclusione, credo, potrebbe suscitare il favore di molti fra i presenti, se è vero che fra le mozioni approvate in occasione del XXXV Congresso Nazionale Forense del dicembre 2023 vi era anche quella (contraddistinta con il n. 16, a firma dell’Avv. Andrea Loi) diretta ad ottenere “l’abrogazione del divieto del patto di quota lite” e dunque la “introduzione nel nostro Ordinamento dei patti con i quali l’avvocato possa percepire come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.

Personalmente però – pur consapevole di poter suscitare qualche disappunto nell’uditorio – faccio fatica ad immaginare una disciplina che metta realmente al riparto dai rischi del patto di quota lite:

- che non sono (i) limitati al rapporto fra il cliente e l’avvocato e (ii) al momento genetico del rapporto, quando può accadere che il cliente meno esperto accetti, ad es., condizioni di grande favore per l’avvocato pur di avere un’assistenza senza costi, non rendendosi conto che la controversia che va ad intraprendere si presenta di estrema semplicità e ha un elevatissimo tasso di prevedibilità dell’esito (penso ad esempio agli avvocati che contattano tutti i creditori ammessi al passivo delle procedure concorsuali più risalenti, offrendosi di assisterli al fine dell’ottenimento dell’equa ripara-zione per l’eccessiva durata del processo);
- ma anzitutto hanno una potenziale ricaduta sistemica, quale incentivo alla litigiosità, potendo ingolosire l’avvocato che (avendo magari ampia disponibilità della “risorsa tempo”) rischia “solo” di lavorare a vuoto con il miraggio di ottenere una significativa percentuale di una cospicua condanna in caso di esito favorevole (o di transazione);
- ed inoltre possono manifestarsi anche nel corso del giudizio, potendo porre l’avvocato in una situazione di conflitto di interessi con il suo assistito, quando ad esempio il primo sia propenso ad accettare una proposta transattiva non veramente conveniente per il secondo, ma magari vantaggiosa ad es. perché ricevuta all’inizio del giudizio (quando l’impegno difensivo è stato profuso solo in piccola parte): situazione aggra-

vata dalla strutturale asimmetria informativa e di competenze fra l'uno e l'altro. Non si trascuri, al riguardo, l'altro divieto previsto dall'art. 23, co. 3, del Codice deontologico forense, secondo cui "L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale": si tratta di un divieto diverso da quello di stipulare patti di quota lite (pure espressamente sancito dal successivo art. 25, co. 2), ma che da questi patti risulta ugualmente violato, una volta introdotto il giudizio.

4.1. Vengo ora rapidamente all'altro libro e a quelle che indicherei come "le frontiere della felicità" dell'avvocato, visto che il libro, di Massimiliano Bina, si intitola appunto *La felicità dell'avvocato* (Giappichelli, 2024).

Non è però un vademecum in dieci regole per diventare avvocati di successo, come già lascia comprendere il sottotitolo "Diritto forense e processo civile".

Si tratta piuttosto di un libro impegnato – grazie al quale l'A. ha conseguito di recente l'Abilitazione Scientifica Nazionale come professore associato, con giudizi assai lusinghieri – che si propone "di studiare il processo nella prospettiva del difensore", muovendo dall'esigenza di "costruire" un diritto della professione forense, comprensivo delle regole dell'etica professionale, del ruolo dell'avvocato e dei suoi doveri verso il cliente: doveri che comprendono anzitutto quello "di parzialità" (richiamando così la "doverosa parzialità del difensore" sottolineata da Calamandrei fin dal titolo del VI capitolo dell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Ponte delle Grazie, 1989), che ne caratterizzano la funzione in contrapposizione con la imparzialità propria del giudice.

La felicità, evocata nel titolo, è allora quella derivante dall'esercizio delle "virtù dell'avvocato" per realizzare i fini dell'avvocatura nell'osservanza dell'etica professionale: è in questo esercizio che l'avvocato trova la "sua" felicità, "allo stesso modo in cui un «violinista virtuoso» ci può regalare una «esecuzione felice»" (riprendendo la metafora di p. 9).

Non senza ritorni, va detto, perché da questo esercizio deriva la reputazione che accompagna l'avvocato e che contribuisce ad assicurargli credibilità non solo presso i giudici (al punto da persuaderli della bontà delle tesi che sostiene), ma anche presso la controparte (ad esempio per indurla ad una transazione) o presso il cliente (così da convincerlo ad affidargli l'incarico o a seguirne i consigli).

Ebbene, il capitolo forse più ampio del libro è dedicato al conflitto di interessi. E qui – senza che, salvo errore, venga mai neppure presa in considerazione la possibilità di un patto di quota lite – una delle fattispecie esaminata è invece già e proprio quella, che può diventare complessa e imbarazzante, dell'avvocato che abbia nella stessa controversia doveri nei confronti di più soggetti.

Situazione che può per l'appunto verificarsi quando vi sia dissociazione fra la parte assistita e il cliente, come tipicamente nel caso di finanziamento esterno della lite. È una scissione lecita, ma a condizione che sia osservato il precetto dell'art. 23, co. 1, del Codice deontologico forense, secondo cui, "... qualora [l'incarico] sia conferito da un terzo,

nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse”.

Possono darsi allora casi, in cui il cliente “non si comporta in modo corretto nei confronti della parte subordinata” (ossia quella assistita) ed allora sorge “un problema etico ... che l'avvocato deve risolvere” nel senso di adoperarsi per “mitigare l'abuso del cliente dominante”: anche se è quest'ultimo che gli pagherà la parcella ...!

In questa prospettiva – aggiungo io – uno spazio per consentire all'avvocato difensore di diventare finanziatore è da escludere, indipendentemente dall'espresso divieto di patto di quota lite, per la semplice ragione che così sarebbe messa inevitabilmente a rischio la sua capacità di percepire, controllare e mitigare, come terzo, l'abuso del finanziatore.

4.2. Ancora un'ultima, brevissima suggestione dal libro di Bina, che mi consente di sfiorare un argomento di cui si è già molto discusso pure in questo Congresso.

Nell'ultimo capitolo, dedicato al ruolo dell'avvocato nel processo, l'A. si sofferma sulla libertà dell'avvocato nell'argomentazione, individuando per l'appunto una libertà ma anche dei limiti.

La libertà è quella di potersi consentire una trattazione giuridica (ossia in diritto, non nella rappresentazione dei fatti) “originale”, che cioè – senza essere “assurda” (perché altrimenti, ecco un limite, trasmoderebbe in negligenza e così in violazione di un dovere professionale sancito dall'art. 26 del Codice deontologico forense) – non si appiattisca sugli orientamenti giurisprudenziali consolidati o sulle interpretazioni date dalla dottrina più autorevole.

Un altro limite è dato dal divieto di citare erroneamente, a sostegno delle proprie tesi, precedenti giurisprudenziali e opinioni dottrinali: l'avversario e il giudice sono costretti, nella migliore delle ipotesi, a impiegare tempo per smascherare l'inganno; nella peggiore, vengono tratti in errore.

Ora, in epoca tempi di sempre più frequente e massiccio ricorso a sistemi basati sull'intelligenza artificiale, il limite rischia di essere superato involontariamente, perché (come ho potuto verificare personalmente) capita che non sia l'avvocato a voler ingannare controparte e giudice, quanto piuttosto – se non è attento a verificarne le risposte – l'intelligenza artificiale ad indurlo in errore, evidentemente (almeno allo stato) non essendo sempre in grado di valutare l'attendibilità delle fonti che reperisce e consulta.

Allo stesso tempo, però, la perdurante possibilità di proporre tesi “originali” – perché non in linea con le soluzioni già sostenute e invalse (e dunque reperibili tramite una ricognizione con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale) – rappresenta un'impagabile libertà e un motivo di soddisfazione, che tuttora l'avvocato si può consentire e che certo in qualche misura può contribuire alla “sua” felicità.

QUALE RAPPORTO TRA AVVOCATURA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE?

Avv. Roberto Fusco

Introduzione

Negli ultimi decenni, la professione forense ha attraversato una fase di profonda trasformazione, sospinta dai mutamenti economico-sociali e, in particolare, dalla rivoluzione digitale. Le nuove tecnologie, e oggi soprattutto l'intelligenza artificiale (IA), stanno ridefinendo strumenti, tempi e contenuti del lavoro dell'avvocato. Di fronte a questo scenario in rapida evoluzione, si impone una riflessione sul ruolo attuale e futuro dell'avvocatura, non solo come esercizio tecnico-giuridico, ma anche come presidio irrinunciabile della tutela dei diritti e della legalità democratica.

1. Avvocatura e intelligenza artificiale: strumento o minaccia?

Lo sviluppo tecnologico ha introdotto strumenti che hanno certamente semplificato il lavoro forense, migliorando l'efficienza nella ricerca giurisprudenziale, nel deposito telematico degli atti e nella gestione documentale. L'avvento dell'intelligenza artificiale segna tuttavia una discontinuità significativa rispetto al passato: essa si presenta non più solo come ausilio, ma come potenziale sostituto del ragionamento giuridico umano, almeno in alcune sue componenti.

Tuttavia, come ha osservato **Guido Alpa** in occasione della sua *lectio magistralis* al G7 delle Avvocature (Roma, 16 aprile 2024), *“l'intelligenza artificiale ci dà milioni di dati, ma ben difficilmente riesce a trovare due casi identici da cui si possano trarre soluzioni da applicare meccanicamente alla fattispecie che si sta studiando. Di più: questo sistema si basa sul passato, mentre i casi che dobbiamo risolvere sono accaduti nel presente, in un ambiente che può essere cambiato, e in un contesto culturale che può essere evoluto”*.

In effetti, l'IA è uno strumento utile per accelerare alcuni processi tecnici e operativi, ma non è in grado di sostituire le qualità umane alla base della professione forense: empatia, capacità interpretativa, senso etico, responsabilità e comprensione del contesto. L'avvocato non è un semplice mediatore di norme, ma un attore consapevole della complessità sociale, capace di interpretare e difendere i diritti in un orizzonte che muta continuamente. Pertanto, mentre l'intelligenza artificiale resta ancorata a una logica retrospettiva (fondata cioè sull'elaborazione di dati del passato), l'avvocato-uomo sa guardare al futuro adattando norme e principio ai mutamenti sociali. Ne consegue la necessità di valorizzare la dimensione umana dell'avvocatura, ponendo l'accento su un approccio integrato che coniughi tecnica e sensibilità, strumenti operativi e valori etici, innovazione e responsabilità professionale.

Dedico questo scritto a Guido Alpa guida illuminata ed illuminante degli Avvocati e dell'Avvocatura.

È in questa prospettiva che si pongono le tre grandi sfide per l'avvocatura: (i) partecipare attivamente alla definizione di un sistema regolatorio dell'IA giuridicamente solido e coerente, (ii) sfruttare in modo consapevole e critico le potenzialità dell'IA nella pratica forense, (iii) salvaguardare con vigilanza continua i diritti fondamentali che possono essere compromessi da un uso distorto o acritico delle tecnologie.

2. Il ruolo dell'avvocato e i nuovi diritti

Le innovazioni tecnologiche hanno fatto emergere nuovi diritti da tutelare, come il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto all'immagine, il diritto di essere se stessi, il diritto alla informazione corretta, il diritto di associazione e di partecipazione ai *social network*, il diritto all'integrità fisica compromessa dalla circolazione di vetture senza conducente o *driverless cars*, l'integrità morale lesa da *fake news*, il diritto a compiere scelte consapevoli lesa da profilazione e pratiche commerciali scorrette, il diritto d'autore nel contesto di ChatGPT, il diritto alla *cybersecurity*, i diritti dei lavoratori per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, nonché nuove potenziali lesioni come i danni derivanti da *smart contracts*, da *robot*, da sistemi di IA, o dall'*internet of things*.

Dinnanzi alla continua emersione di nuovi diritti e fattispecie giuridiche, l'avvocato, in quanto professionista e garante della legalità, si trova oggi a operare in ambiti nuovi e multidisciplinari, che richiedono non solo conoscenze giuridiche tradizionali, ma anche competenze digitali e comprensione delle implicazioni etiche delle tecnologie emergenti. In questo contesto assume un ruolo fondamentale la formazione continua dei professionisti, unita alle specializzazioni. È inoltre compito dell'avvocatura individuare, di volta in volta, le linee di confine tra innovazione e diritto, contribuendo alla definizione delle norme e alla loro interpretazione coerente con i principi costituzionali e sovranazionali.

3. Indipendenza e rilievo costituzionale dell'avvocatura

La professione forense si caratterizza per un tratto distintivo essenziale: l'esercizio intellettuale e responsabile dell'attività giuridica in un contesto di libertà e indipendenza; essa non può essere ricondotta né alla logica imprenditoriale del profitto né ai vincoli tipici della subordinazione lavorativa. L'avvocato non è un operatore economico tra i tanti, né un funzionario del sistema giudiziario, ma un soggetto terzo, chiamato a tutelare gli interessi del cliente nel rispetto della legalità e dell'etica. Da questa prospettiva deriva la netta distinzione tra l'avvocatura e altre figure professionali o lavorative: l'avvocato non può essere considerato un prestatore d'opera assimilabile ai fornitori di servizi, ma esercita una funzione che realizza contemporaneamente un interesse privato (quello del cliente) e un interesse pubblico (la salvaguardia della giustizia). Tale peculiarità giustifica l'esistenza di un regime normativo autonomo, che comprende l'abilitazione tramite esame di Stato, l'obbligo di iscrizione all'ordine, il rispetto di un codice deontologico specifico sia nella vita professionale che nella vita personale.

Questa autonomia non è solo una questione formale, ma rappresenta una condizione sostanziale affinché l'avvocato possa operare con piena libertà di giudizio e senza condizionamenti esterni, siano essi economici, politici o istituzionali. Tutto ciò richiede altresì che la remunerazione dell'avvocato sia tale da consentirgli l'indipendenza e l'adempimento

mento di tutti gli obblighi deontologici cui è sottoposto, al fine di realizzare il modello costituzionale di giustizia e garantire che l'accesso alla tutela dei diritti resti pienamente libero e imparziale.

In un mondo sempre più complesso, l'avvocatura è inoltre chiamata a svolgere un ruolo sempre più importante a tutela dei diritti fondamentali. Infatti, come osservato da Guido Alpa, «i diritti fondamentali [...] sono diritti deboli, e sono anche diritti poveri, anche se sono diritti di ciascuno di noi, non solo dei deboli o dei poveri. C'è dunque davvero bisogno di un «ceto di giuristi competenti, determinati e imparziali» nelle società complesse di oggi, più ancora che non nelle società civili nazionali di hegeliana memoria» (G. Alpa, *I diritti fondamentali e il ruolo dell'avvocatura*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2009, 537).

In tale prospettiva, diviene fondamentale il riconoscimento nella Costituzione della funzione e dell'indipendenza dell'avvocatura, in quanto presidio indispensabile per la tutela dei diritti fondamentali, la realizzazione del giusto processo e il rafforzamento dello stato di diritto.

Conclusione

Le trasformazioni tecnologiche e sociali che investono il diritto contemporaneo pongono l'avvocatura dinanzi a sfide inedite, che impongono un ripensamento del suo ruolo non solo in chiave operativa, ma anche sistemica. In un contesto segnato dall'ascesa dell'intelligenza artificiale e dalla progressiva emersione di nuovi diritti, l'avvocato assume una funzione centrale non più circoscritta alla mera applicazione tecnica delle norme, bensì orientata alla tutela sostanziale della persona e dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico.

In questo quadro, si rende sempre più urgente un riconoscimento esplicito e formale dell'avvocatura in sede costituzionale. Tale riconoscimento, lungi dal rappresentare una mera rivendicazione corporativa, risponde a un'esigenza strutturale dello Stato di diritto: garantire la piena effettività del giusto processo e la concreta fruibilità dei diritti fondamentali. L'avvocatura svolge, infatti, una funzione pubblica essenziale ed è portatrice di un'autonomia intellettuale e di un'indipendenza etica che la distinguono da ogni altra forma di lavoro autonomo.

Il mancato inserimento della figura dell'avvocato nella Costituzione determina un paradosso: mentre si riconoscono nuovi diritti e si rafforzano le garanzie procedurali, non si tutela in modo pieno e formale la figura del professionista chiamato a renderli effettivi. Una Costituzione che aspiri a una tutela sostanziale della persona non può prescindere dal riconoscere, accanto alla magistratura, anche l'avvocatura come organo fondamentale dell'equilibrio processuale e del pluralismo istituzionale.

In definitiva, il riconoscimento costituzionale dell'avvocatura rappresenta un passaggio necessario per assicurare la tenuta complessiva del sistema delle garanzie. Solo così sarà possibile consolidare il ruolo dell'avvocato quale attore imprescindibile nella difesa dei diritti, nella costruzione del diritto vivente e nella promozione della legalità in una società giuridicamente avanzata ma tecnologicamente esposta a rischi di disumanizzazione.

SCRIVERE AL FUTURO, RIFLETTENDO SUL PRESENTE, ABBANDONANDO IL PASSATO

Avv. Lelio della Pietra

*La lingua è di buona qualità
quando le idee dei giuristi sono chiare*
R. Sacco

Nella storiografia americana *Frontiera* sta per regione di confine scarsamente e recentemente colonizzata, con specifico riferimento ai territori del *West*.

Il termine già contiene in sé il carattere della *novità* – per l’epoca della colonizzazione si intende –, che è sotteso anche all’accezione di *frontiera* come linea di demarcazione, limite estremo da valicare, dove il *nuovo* si incontra una volta che il margine sia stato oltrepassato.

Dopo le *frontiere* fin qui delineate, la mia prende le mosse dalla constatazione che gli avvocati sono sempre più scrittori, e sempre meno oratori, poiché si è capovolta l’aspirazione di Chiovena per la quale “*la libertà del convincimento vuole l’aria e la luce dell’udienza ...nei labirinti del processo scritto essa si corrompe e muore*”¹.

E poiché (quasi) ogni momento del giudizio civile trova la sua rappresentazione in un documento scritto, è mia intenzione proporre qualche riflessione in ordine alla redazione degli atti difensivi, in modo da controllare ciò che potrebbe approssimarsi, gestirlo e non farselo imporre per decreto.

Il mio *West*, però, non sarà *Far*, e dunque non mi occuperò di intelligenza artificiale già a disposizione dell’avvocato, sostantivo, declinabile al maschile o al femminile, che definisce un professionista – non una macchina, per usare un termine antico – laureato in giurisprudenza, iscritto in apposito albo, il quale in forza di un mandato conferitogli dal cliente lo assiste in giudizio (o fuori di esso); e che procede, almeno così mi è sempre piaciuto immaginare, come un compositore, sebbene per parole e non per musica.

Scrivo cioè la propria musica – sotto forma di citazioni, ricorsi, comparse, memorie difensive, conclusionali, repliche – secondo un personale stile; adopera espressioni ricorrenti (in un dato periodo) e costruzioni lessicali spesso reiterate (in ugual periodo); a prestarvi attento ascolto sarà possibile ricostruire i diversi periodi della scrittura di ciascuno di noi².

¹ G. CHIOVENDA, *L’oralità e la prova, Saggi di diritto processuale civile*, 1931, II, 225.

² Alla stessa maniera dei cambiamenti stilistici di Picasso: periodo *blu* (dal 1901 al 1903), periodo *rosa* (a partire dal 1904), *africano* (dal 1906), *cubista* (fino al 1914), *di transizione* (tra il 1914 e il 1918), *classico* (terminato approssimativamente nel 1925), e infine *surrealista*.

Esiste ovviamente musica composta dai computer, ma ascoltare Richard Strauss converrete è tutt'altra cosa.

Tenterò, quindi, di delineare attraverso molte generalizzazioni che sono certo non si attaglieranno a nessuno dei presenti, ma che tutti i presenti avranno riscontrato in tanti colleghi, come scriviamo e come forse si vorrebbe che *al futuro* scrivessimo, ma piuttosto che indicarvi come dovrebbe scriversi, ch   peccherei di presunzione, vi illustrer   brevemente i risultati del *Progetto di Rilevante Interesse Nazionale* denominato *Atti Chiari – La chiarezza degli atti del processo*, al quale ho avuto il piacere di dare il mio contributo.

Scriviamo per lo pi   qualitativamente e quantitativamente male, anzitutto perch   non riusciamo a schivare alcune tipicit   del nostro lessico.

Troppo spesso ci affidiamo a espressioni desuete, a modi di dire fissati in uno specialismo che non    quello ineliminabile del settore, ma    frutto di vera e propria rassegnazione a una ripetivit   che ci    stata trasmessa come impronta da riprodurre fedelmente.

Il nostro linguaggio scritto    di frequente contrassegnato dalla *“ripetizione uniforme e senza alcuno scopo utile di determinati atteggiamenti, gesti, azioni, espressioni verbali o grafiche”*, che    ci   che in neuropsichiatria si definisce *stereotipia*.

Le tesi dell'altra parte sono sempre *destituite di fondamento, inconferenti, irrituali, pretestuose, prive di pregio, infondate, apodittiche, ultronee*; il fatto che viene opposto    di solito *inverosimile, fantasioso, di sana pianta inventato*; le enunciazioni in diritto dell'avversario di regola sono *pretese, presunte, asserite*; quando    presentata in funzione di complemento di agente, tanto pi   se in un inciso, l'altra parte *veste latino* e diventa *ex adverso*; ancora nel 2025 – dispiace annotarlo – a conclusione degli atti si pu   leggere *contrariis reiectis, salvis iuribus, salvezze illimitate*, espressioni indistintamente prive di qualsiasi valenza, in latino o italiano che siano³.

Insomma, un parlare fra intendenti, mentre, come    stato giustamente osservato, *“la giustizia civile ha problemi pi   seri che non l'impiego di espressioni che la vita comune ignora”*⁴.

Sul piano quantitativo, poi, segnali scoraggianti si colgono in punto di soppressione degli argomenti superflui e dei vocaboli sovrabbondanti.

Ci dedichiamo a lunghe frasi di senso inutilmente compiuto in luogo di ricorrere a scarni dati che consentirebbero di comunicare uguali informazioni⁵; utilizziamo superflue forme per precisare i modi attraverso i quali una persona fisica o giuridica, un ne-

³ In chiave molto critica delle espressioni sopra riportate gi   B. CAVALLONE, *Un idioma coriaceo: l'italiano del processo civile*, Riv. dir. proc., 2011, 97.

⁴ P. BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, Bologna, 2021, 87.

⁵ Invece della sola pec dell'avvocato, si usa scrivere che la parte    *“elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in [...] ove si potranno effettuare le comunicazioni e le notificazioni ex artt. 133, 134, 135, 136 e 170 c.p.c. inerenti al presente giudizio, o all'indirizzo di posta elettronica certificata”*. Oppure si legge *“agli effetti della Legge 488/99 si dichiara che il presente giudizio, avente il valore di   ...,    contenuto nello scaglione da euro ... ad   ... ed il relativo importo del contributo unificato    pari ad   ..., oltre ai bolli come per legge, che sar   versato all'atto della sua iscrizione a ruolo”*, anzich   effettuare solo la dichiarazione di valore e indicare l'importo del contributo.

gozio, un contratto saranno indicati all'interno del medesimo scritto processuale⁶; tante pagine delle nostre comparse di risposta contengono la copia delle conclusioni dell'atto di citazione, che il giudice dalla citazione può leggere, e il difensore di controparte ben conosce per averle egli stesso formulate; gli scritti difensivi abbondano di quelli che potrebbero definirsi *riporti* e *insistenze*, per la totalità inutili anche a fini cautelativi⁷; ancora si adoperano formule di riverenza che apparivano inutilmente ampollose già nel secolo scorso⁸, per non dire che qualunque *de cuius*, anche quello intorno alla cui eredità i parenti si stanno sbranando, per tutte le volte che lo si evocherà negli scritti difensivi sarà sempre *compianto*.

È siderale, insomma, la distanza dal tipo di periodo descritto da Edmondo de Amicis, un periodo che egli paragonava *“per certi rispetti al modo di andare di un uomo ben formato, sano, svelto e elegante; il quale cammina per la strada a passi né lunghi né corti, ritto, ma non impettito, sciolto, ma dignitoso, e guarda e saluta di qua e di là senza soffermarsi e senza scomporsi, supera gli impedimenti con agilità, scansa le persone con garbo, svolta alle cantonate con un giro cauto, sale senz'affannarsi, discende senza*

⁶ “D’ora in poi Atto di citazione”, “di seguito la Signora o l’Attrice”, “in prosiegua la Società”, “di qui in poi la locazione”.

⁷ Qui la rappresentazione della cattiva consuetudine potrebbe andare all’infinito: *“in questa sede la difesa del Dott. ..., nel riportarsi integralmente a quanto dedotto e prodotto nell’atto introduttivo, intende precisare nei limiti di legge il contenuto della propria domanda ed eccepire tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto”*; *“in via preliminare le attrici si riportano nuovamente all’atto di citazione, alla documentazione già depositata in atti, nonché alla memoria di 1° termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c., depositata il 18 gennaio 2022, e quindi alle deduzioni, eccezioni, richieste, anche istruttorie, e conclusioni ivi formulate, che qui devono intendersi ripetute e trascritte”*; *“parti attoree, nel riportarsi integralmente all’atto introduttivo del presente giudizio, alle domande tutte ivi formulate, nonché alla propria memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (1 termine), ferma la totale impugnazione di ogni eccezione, difesa, deduzione e/o controdeduzione di controparte, in quanto assolutamente infondate in fatto et in diritto, in tale sede, in via istruttoria, formulano le seguenti richieste”*; *“tanto premesso e ritenuto la comparente, ut supra rapp.ta ed elett.te dom.ta, nel costituirsi nuovamente in giudizio con il patrocinio del nuovo sottoscritto difensore, fa proprie tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate ad oggi dall’avv..., riportandosi pedissequamente all’originario atto introduttivo e rassegnando per mero tuziorismo le seguenti brevi osservazioni...”*; *“il Signor Presidente della Sezione Civile dell’Ecc.ma Corte di Appello di Napoli ha disposto che l’udienza del sia trattata secondo le modalità indicate nell’articolo 127 ter c.p.c. Gli appellanti, nel dichiarare di avvalersi di tale facoltà, trasfondono nella presente nota quanto avrebbero verbalizzato in udienza, il tutto, ovviamente al buio, cioè senza conoscere le avverse difese. I signori si riportano alla propria comparsa di costituzione, chiedendo l’accoglimento delle difese ivi svolte, e reiterano le più ampie impugnative al gravame loro notificato. Gli appellati rassegnano le seguenti conclusioni: ... chiedono che la causa sia assegnata in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali. Gli appellati impugnano e contestano le avverse conclusioni, le avverse note di trattazione scritta delle udienze già celebrate e quella dell’udienza del 29.02.2024, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali difese, eccezioni, motivi di gravame o, addirittura, produzioni nuove ed invitando l’Ecc.mo Collegio a non tenerne conto. Salvezze Illimitate”*.

⁸ “Ill.mo Tribunale Ordinario di Napoli”, “Con osservanza”, “Ecc.mo Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile – RG n...G.I. Dott.ssa...”, con uno stravagante gusto nell’evocare il nome proprio e il cognome del giudice.

lasciarsi andare, e s'arresta a un tratto, quando arriva alla meta, con un ultimo passo risoluto, rimanendo ritto ed immobile". Un periodo nel quale, fuor di metafora, seguiva De Amicis "v'è una corrispondenza perfetta tra il pensiero e la forma, e i concetti sono collegati e contrapposti in maniera da illuminarsi a vicenda, e tutte le locuzioni son proprie, e tutte le giunture facili, e nessuna parola superflua, per modo che non ti riesce d'immaginare come quella data idea avrebbe potuto essere svolta altrimenti, neppure nei particolari secondari e minimi della sua espressione [...]"⁹.

Sero sapiunt Phryges o, come più volgarmente si usa dire, si è cercato di chiudere la stalla a buoi oramai scappati.

Non siamo riusciti a disciplinarci da soli, e dunque hanno provato a imporci sintesi e chiarezza per norme di legge e regolamentari, a partire dalla rubrica dell'art. 121 c.p.c.¹⁰, passando per le tante disposizioni che contengono la prescrizione di scritti "*chiari, sintetici e specifici*"¹¹, per finire alla puntualizzazione dei requisiti dei diversi atti difensivi contenuta nel D.M. 110/2023¹².

L'aggregazione di sintetico e chiaro, tuttavia, è solo una semplificazione del legislatore, e le due qualità dell'atto giudiziario non si suppongono a vicenda: per decreto, dunque, si può obbligare a mantenere la citazione al di sotto di un certo numero di pagine, e stabilire la tipologia dei caratteri, da porre a distanza prefissata tra di loro e rispetto alla pagina, ma nulla potrà farsi affinché lo stesso atto venga redatto in modo chiaro e lineare.

Di contro, è possibile che l'estrema concisione impedisca la comprensibilità di un testo, che invece potrebbe essere agevolata da un'esposizione più approfondita.

⁹ E. DE AMICIS, *L'idioma gentile*, Milano, 1905, 400, citato da F. BAMBI, *Per un breviario di buona scrittura giuridica*, in *Breviario per una buona scrittura giuridica*, testi raccolti a cura del Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti presso il Ministero della giustizia, 2018, 13.

¹⁰ "*Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti*".

¹¹ A una difesa analitica costringono gli artt. 167 e 416 c.p.c. quanto all'obbligo del convenuto di "*prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda*", e del resistente "*in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione*", gli artt. 342 e 434 c.p.c. che impongono che i motivi di appello siano esposti "*in modo chiaro, sintetico e specifico*", l'art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c., visto che nel ricorso in Cassazione è richiesta "*la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi*".

¹² Come si sa il Decreto del Ministro della Giustizia n. 110 del 7.8.2023, in G.U. 11.8.2023, contenente il "*regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informativi degli atti giudiziari [...] ai sensi dell'art. 46*" disp. att. c.p.c., al fine di "*favorire la chiarezza e sinteticità degli atti processuali*", e con promessa che l'ignoranza dei "*criteri di redazione e limiti dimensionali*" giammai darà luogo a "*inammissibilità o invalidità dell'atto giudiziario*", stabilisce i limiti dimensionali degli atti giudiziari (art. 3), imponendoli ai giudizi di valore inferiore a € 500.000 (art. 1); fissa i criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del Pubblico Ministero (art. 2); segnala le ipotesi di esclusione dei limiti (art. 4), e quelle in cui è consentito derogarvi (art. 5), si occupa di caratteri, che devono essere di tipo corrente, interlinea 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 cm, e bandisce le note che non contengano precedenti giurisprudenziali e riferimenti di dottrina (art. 6). Va solo aggiunto che dopo il cd. correttivo della riforma Cartabia, di cui al d. lgs. 31.10.2024 n. 164, "*il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto*" non solo "*dei criteri*", ma anche "*dei limiti*" di cui all'art. 46 disp. att. c.p.c.

All'opposto di sintetico non sta, o non sta soltanto prolisso (qualità negativa di un atto giudiziario), ma analitico, e non è detto che uno scritto circostanziato, talvolta per necessità imposta dal codice o dagli eventi del giudizio, sia meno chiaro di uno sommario¹³.

Se, però, le numerose prescrizioni di sintesi e chiarezza non consentiranno di raggiungere risultati concreti in punto di forma e contenuto degli scritti difensivi, il rischio cui si va incontro potrebbe essere quello che all'avvocato sia strappata ogni velleità letteraria – giustamente, se come abbiamo visto è male utilizzata –, ingabbiandone l'argomentare in caselle preconfezionate, che da un lato rendano l'atto immediatamente percepibile dal giudice, nelle parti che saranno reputate essenziali per scelta normativa, e dall'altro predispongano il testo difensivo alla piena ricezione da parte del sistema informatico, e conseguentemente a un più ampio accesso ai dati in esso contenuti.

Non si tratta, questo potrebbe essere il timore, di quanto già suggerito dai diversi *protocolli* predisposti su e giù per l'Italia, contenenti indicazioni che rappresentano sì una traccia, ma da seguire secondo il proprio stile.

Diversa, invece, è l'ipotesi che potrebbe presentarsi in un futuro prossimo di veri e propri schemi di atti, per riquadri da riempire meccanicamente a cura dell'avvocato.

A immaginarseli salterebbe subito all'occhio l'esclusione dei connettivi: nel linguaggio giuridico *per, perché, poiché, giacché, siccome, dal momento che, dato che, in quanto (che), per il fatto che/di* assicurano (in modo cd. *regressivo*) il passaggio dall'effetto alla causa, dal risultato al motivo, da una circostanza vera o presunta alle condizioni da cui essa dipende, dal conseguente all'antecedente; e le congiunzioni *perciò, quindi, allora, di conseguenza, dunque, infatti* consentono di partire da un certo dato o stato di fatto per ricavarne la conseguenza prevedibile o necessaria (è il modo cd. *progressivo* dei connettivi).

Ma se i connettivi “*consentono di rendere espliciti i nessi logici, sono un atto collaborativo con chi legge, riducendo al minimo le inferenze richieste nella lettura. Hanno una funzione di guida e nella comprensione del testo argomentativo*”¹⁴, assicurandone la coerenza, il loro corretto uso dovrebbe continuare far parte degli elementi essenziali del nostro scritto, non esserne espunto.

Eppure da molti si sostiene che la citazione, la comparsa di risposta, il ricorso, la memoria difensiva, la memoria *ex art.* 171 *ter c.p.c.*, conclusionale e replica rigidamente suddivise, oltre a poter meglio dialogare con il sistema informatico, sarebbero graditi al giudice che così non verrebbe distratto dalle belle parole, confuso dalle costruzioni eleganti, portato fuori strada dal cambio di registro; e che da atti scritti per punti nettamente separati, nei quali senza inseguire una lingua ricercata sia incasellata la ripetizione dei concetti e delle espressioni, il giudice sarebbe aiutato a concentrarsi sul profilo fattuale e giuridico, a non disperdere l'attenzione anche solo nell'apprezzamento del testo.

¹³ Così G. Frus, *Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili*, in <https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/processo-del-lavoro/1419-chiarezza-e-sinteticita-degli-atti-processuali-obiettivi-tanto-condvisibili-quanto-difficilmente-codificabili-e-sanzionabili>.

¹⁴ I. BENEVIERI, *La parola (in)difesa. Scrivere e parlare nella professione forense: tecniche e suggerimenti pratici*, Giappichelli, 2024, 60.

Personalmente – ma parlo per me – non sono ancora predisposto alla scrittura e soprattutto alla lettura per postulazioni non interconnesse; la mancanza di collegamenti fra le proposizioni mi sembra di ostacolo alla fluidità del discorso – che anzi è proprio messa fuori gioco dallo schema di partenza per caselle –, rischiando di valorizzare la sinteticità a danno della chiarezza; in ultimo, e non per importanza, non vorrei disabituarmi alla cura dello scrivere.

Siamo al bivio, anzi alla *Frontiera*, e resta a noi decidere in che direzione oltrepassarla.

Possiamo fermarci a riflettere sul linguaggio che adoperiamo, per liberarci di forme *trapassate* che appesantiscono il discorso e lo riempiono di espressioni inutili, abbandonare vuote formule di stile, datate espressioni di omaggio al giudice, di riportarci, insistere, ribadire parola a parola, impugnare, contestare.

E superare la resistenza nell'utilizzo di tecniche argomentative che tendano all'esagerazione dei contenuti, convincendo l'ottimo difensore (nel senso di quello che ha maggiori probabilità di farsi leggere e, dunque, seguire dal giudice) che tale non è colui che negli atti mette dentro tutto, attraverso un processo di stratificazione del contenuto che lasci al giudicante la selezione di ciò che utile alla pronuncia.

In alternativa, possiamo prospettarci un futuro a riempire caselle – o a farle riempire da strumenti di intelligenza artificiale –, fornendo un contributo alla semplificazione e forse allo snellimento degli atti difensivi, ma rinunciando a una parte essenziale della nostra professione.

Per scegliere, tuttavia, bisogna conoscere, perché è solo dalla consapevolezza del contenuto lessicale dei nostri scritti che, oltre a migliorarne da subito la comprensibilità, potrà in seguito discendere il loro adattamento alle innovazioni formali che dovessero presentarsi.

A tale esigenza ha voluto dare risposta il *Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) AttiChiari*, <https://attichiari.unige.it/>, coordinato dalla prof.ssa Jacqueline Visconti, ordinaria di linguistica italiana presso l'Università di Genova, che ha visto la partecipazione dell'Università degli studi di Firenze, del Salento, della Tuscia, nel progetto rappresentate dai proff.ri Federigo Bambi, Maria Vittoria Dell'Anna e Riccardo Gualdo.

Avendo di mira la “*diffusione di una vera e propria cultura della chiarezza e sinteticità, che si manifesti in una lingua che sia veicolo di idee a loro volta chiare e precise*”¹⁵, e operando con un tipo di testi praticamente inesplorato, gli atti di parte forniti dai difensori su base esclusivamente volontaria, il progetto si è posto lo scopo di fornire una risorsa per una scrittura efficace degli atti¹⁶.

Elevatissimo, anzitutto, è stato il livello di tutela della *privacy*.

In sede di trasmissione dei testi di parte a richiesta gli avvocati sono stati assistiti “*ad effettuare un invio criptato dei documenti, condizionando l'apertura degli allegati delle*

¹⁵ J. VISCONTI, *Introduzione* al volume *Atti Chiari, Chiarezza e concisione nella scrittura forense*, a cura di R. Gualdo e L. Clemenzi, 2021.

¹⁶ R. GUALDO, *Chiarezza e concisione negli atti processuali*, in *Atti Chiari, Chiarezza e concisione nella scrittura forense*, a cura di R. Gualdo e L. Clemenzi, 2021.

e-mail *all'inserimento di una password specificamente concordata*¹⁷; e i ricercatori incaricati di preparare gli atti difensivi per la banca dati hanno eseguito il procedimento di eliminazione dei dati sensibili esclusivamente sul proprio dispositivo locale, per cui *“i testi originali non sono stati diffusi in rete”*¹⁸, mettendoli al riparo da possibili intrusioni.

Ciascun atto è stato sottoposto a un procedimento di oscuramento *“degli elementi di individualizzazione in forma più penetrante di quanto di regola prescritto in materia di dati sensibili”*¹⁹, che in gergo tecnico è definito di *pseudonimizzazione*: nomi, date, cifre, luoghi sono stati sostituiti con analoghi dati fittizi, selezionati casualmente da liste predefinite, in modo da consentire una lettura più fluida e agevole rispetto a quanto avviene con testi disseminati di *omissis* o cancellazioni²⁰.

E semmai qualcuno potesse avere accesso ai documenti dell'archivio, riuscirebbe a visionare solo porzioni di testo contenenti *“dati fittizi casualmente attribuiti, senza poter ricorrere ai metadati e neppure alla legenda di sostituzione”*²¹.

Dal lungo e impegnativo lavoro fin qui illustrato è nata la banca dati *Minerva*, in cui sono confluiti attraverso gli atti di parte forniti dagli avvocati di numerosi *Fori* circa 2,1 milioni di *token*²².

Proverò brevemente a illustrarne le potenzialità, a incominciare dal fatto che *Minerva* è interrogabile con una sintassi discorsiva e più semplice del linguaggio utilizzato dalla maggior parte delle banche dati in circolazione; consente, infatti, di formulare le richieste come domande (per esempio, *“cerca tutti i latinismi”*), e ammette anche l’interrogazione vocale.

¹⁷ G. LOMBARDI, *I vantaggi del programma an.tool*, in *Atti Chiari, Chiarezza e concisione nella scrittura forense*, a cura di R. Gualdo e L. Clemenzi, 2021.

¹⁸ G. LOMBARDI, *op. cit.*

¹⁹ F. CANDRILLI, *Il progetto di archiviazione e anonimizzazione*, in *Atti Chiari, Chiarezza e concisione nella scrittura forense*, a cura di R. Gualdo e L. Clemenzi, 2021.

²⁰ F. CANDRILLI, *op. cit.*

²¹ G. LOMBARDI, *op. cit.*

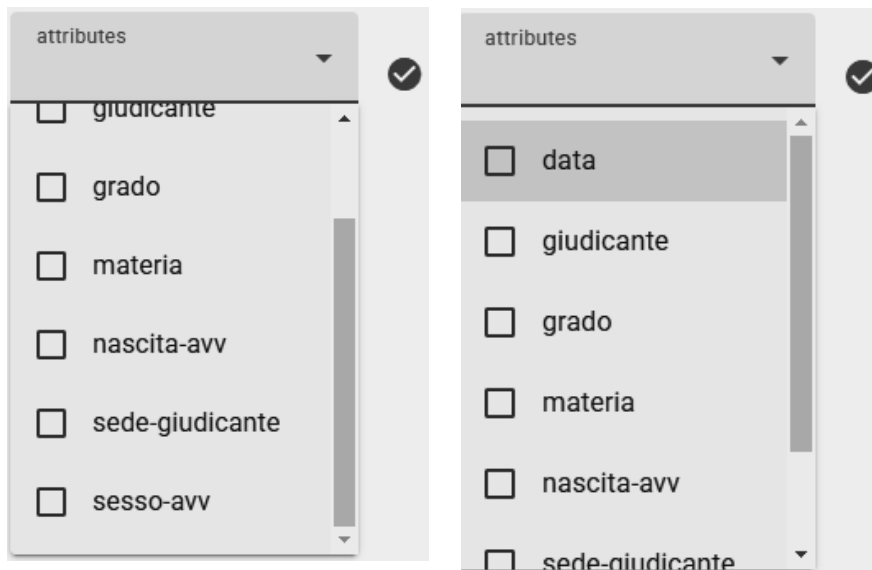
²² Alla data dell’intervento al Congresso UNCC erano 1,3 milioni.

L'indice, del quale qui si può vedere solo una minima parte, contiene i cd. *lemmi*, per dirla facile le parole *base* del vocabolario. Oltre che selezionare dall'elenco un singolo lemma, a sinistra sono date le facoltà di ricerca per parola, lunghezza e frequenza di essa, scelta quest'ultima che permette di recuperare i vocaboli che compaiono un certo numero di volte²³.

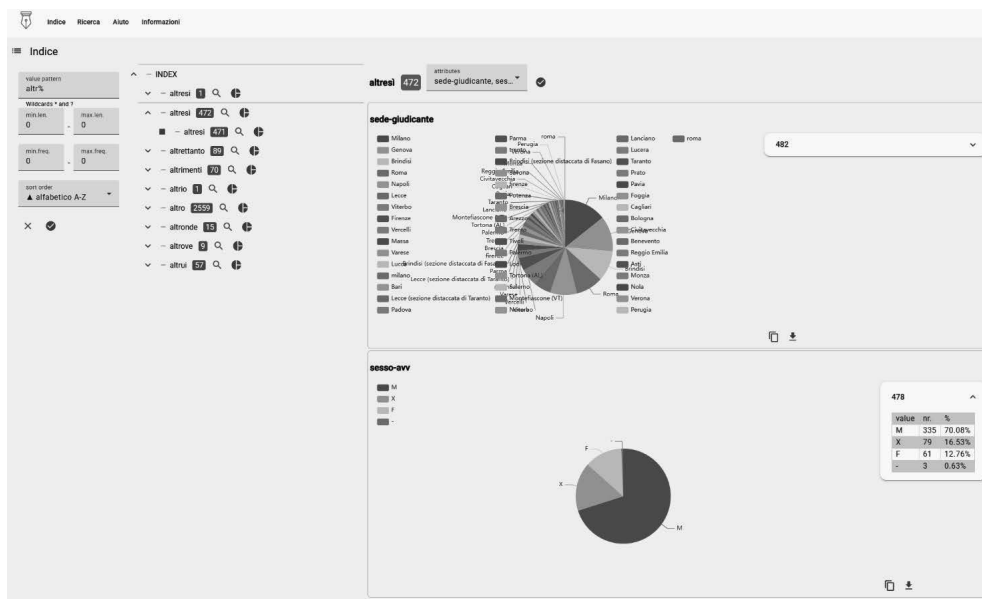
The screenshot shows a web interface for an index. At the top, there are navigation tabs: 'Indice', 'Ricerca', 'Aiuto', and 'Informazioni'. Below the tabs, the 'Indice' section is active. On the left, there are search filters: 'value pattern' (empty), 'Wildcards * and ?' (checked), 'min. len.' (0), 'max. len.' (0), 'min. freq.' (0), 'max. freq.' (0), and 'sort order' (alfabetico A-Z). On the right, there is a list of lemmas with their frequency counts. The list is divided into sections by a caret (^) and a minus sign (-). The lemmas are: abbiente (1), abbietto (3), abbigliamento (16), abbinare (5), abbisognare (3), abbisognevole (2), abbonamento (5), abbondante (3), abbondantemente (9), abbondanzio (1), abbozzare (3), abbracciare (5), abbraccio (2), abbracci (1), abbraccio (1), abbreviare (7), abbreviato (12), abbreviazione (2), abbricato (2), abbuono (3), abdicare (3), and abdicativo (17). Each lemma has a search icon (magnifying glass) and a refresh icon (circular arrow).

²³ *Valore* indica l'ordine alfabetico di visualizzazione delle forme base.

Il risultato, inoltre, può essere filtrato per data, organo giudicante e sede dello stesso, grado, materia, e per età e sesso dell'avvocato che ha fatto ricorso a quel particolare termine



A mo' di esempio, qui di seguito un risultato per sede dell'organo giudicante e sesso del legale per l'avverbio *altresi*



I singoli vocaboli, poi, possono essere rilevati nel contesto in cui sono stati utilizzati



IndiceRicercaAiutoInformazioni

Ricerca

query

		5	4	3	2	1	valore	1	2	3	4	5
1.		protagonisti	del	mercato	valchiria	sostiene	altresi,	che	alinda	e	a	conoscenza
2.		possezzo	di	codesta	societa	precisando	altresi,	che	gli	omissis	riportati	nei
3.		che	il	provvedimento	impugnato	e	altresi,	illegittimo	nella	parte	in	cul
4.		argomentazioni	di	valchiria	valchiria	contesta	altresi,	le	modalita	con	cul	I
5.		delibera	n	3622	1989	risulta	altresi,	illegittima	in	quanto	assunta	sulla
6.		citata	normativa	di	settore	risulta	altresi	contrastare	con	I	art	97
7.		amministrazione	aggiudicatrice	la	sentenza	chiarisce	altresi,	che	qualsiasi	disposizione	derogatoria	delle
8.		di	beni	culturali	si	tenga	altresi	conto	che	nella	ponderazione	comparativa
9.		il	fumus	bonus	juris	sussiste	altresi	il	periculum	in	mora	poiche
10.		scadenza	del	termine	cosi	rinunciando	altresi	alla	dichiarazione	di	risoluzione	contrattuale
11.		con	I'	articolo	9	omettendo	altresi	di	rilevare	la	natura	unilaterale
12.		pari	a	€	987859	condannare	altresi	il	convenuto	al	pagamento	di
13.		a	€	951019	3	condannare	altresi,	la	lavanderia	cordo	sas	di
14.		caduta	della	sigra	ponsetti	e	altresi	illogica	perche	incentrata	su	una
15.		fantino	rinarello	in	proprio	era	altresi	considerato	espressamente	tra	le	parti
16.		di	primo	grado	e	chiedendo	altresi	la	revoca	dell'	ingiunzione	emessa
17.		la	controversia	annamaria	ma	inficia	altresi	la	sentenza	impugnata	per	violazione
18.		in	mora	nella	fattispecie	sussiste	altresi	il	pericolo	di	un	danno
19.		data	29122010	21	si	fa	altresi,	presente	che	all'	esito	di
20.		dell'	Istanza	avversaria	si	costituiva	altresi	la	bianore	unendosi	alla	richiesta

Elementi per pagina: 20Pagina 1 di 25

export

X

pulisci

Nelle espressioni che si leggono in tabella *altresi* è anticipato da *risulta*, *chiarisce*, *tenga*, *inficia*, *sussiste*, e più indietro e più avanti nella frase viene preceduto e seguito da ulteriori vocaboli.

Di *altresi*, inoltre, è consentita anche la visualizzazione in un contesto più ampio, ma a garanzia della *privacy* non nel testo intero

filter

1.0 - act

-- amm-fi-cds-ric41a-201809_01

Valchiria sostiene, **altresi**, che «ALINDA è a conoscenza dei dati delle attivazioni degli altri operatori del mercato e della circostanza che

A Minerva è possibile anche rivolgere molte altre domande, quale ad esempio quella di evidenziare tutti i *forestierismi* contenuti nel campione

Ma anche tutti i *latinismi* che si trovino scritti *in corsivo*

query*
[language="lat"] AND [i="1"]

Ctrl+Invio per applicare

trova

history

54													
	5	4	3	2	1	valore	1	2	3	4	5		
1.	Q	E	rozzano	piazza	kongmeng	arcondo	domiciliata	ex	lege	presso	l'	avvocatura	generale
2.	Q	E	piazza	kongmeng	arcondo	domiciliata	ex	lege	presso	l'	avvocatura	generale	dello
3.	Q	E	del	dlg	forzando	lo	norme	ex	artt	e	del	lg	pure
4.	Q	E	che	non	avendo	essi	lo	status	di	lpu	non	versano	nella
5.	Q	E	al	pari	di	quanto	indicato	sub	a	non	esiste	un	solo
5.	Q	E	attività	esercitata	sul	punto	cfr	a	contrario	cons	stato	vi	n
7.	Q	E	esercitata	sul	punto	cfr	a	contrario	cons	stato	vi	n	ne
8.	Q	E	di	acquisizione	il	danno	e	in	re	ipsa	e	il	nesso
9.	Q	E	acquisizione	il	danno	e	in	re	ipsa	e	il	nesso	eziologico
0.	Q	E	il	danno	e	in	re	ipsa	e	il	nesso	eziologico	evidente
1.	Q	E	l'	esistenza	del	presupposto	del	fumus	boni	iuris	emerge	chiaramente	dai
2.	Q	E	esistenza	del	presupposto	del	fumus	boni	iuris	emerge	chiaramente	dai	motivi
3.	Q	E	del	presupposto	del	fumus	boni	iuris	emerge	chiaramente	dai	motivi	di
4.	Q	E	la	risoluzione	del	contratto	sottoscritto	inter	partes	il	per	fatto	e
5.	Q	E	risoluzione	del	contratto	sottoscritto	inter	partes	il	per	fatto	e	colpa
6.	Q	E	la	sentenza	e	nulla	per	error	in	procedendo	qualora	essa	benche
7.	Q	E	sentenza	e	nulla	per	error	in	procedendo	qualora	essa	benche	graficamente
8.	Q	E	e	nulla	per	error	in	procedendo	qualora	essa	benche	graficamente	esistente

Oppure partendo da un *latinismo* mal formulato si può andare alla ricerca di quello corretto

Indice

Ricerca

Aiuto

informazioni

Ricerca

query

A semplice

trova la parola poco simile a "fumu"

Ctrl+Invio per convertire

X

+

🔊

predefinita

[value%="fumu:0.5"]

🔍 trova

112

	5	4	3	2	1	valore	1	2	3	4	5		
1.			l'	esistenza	del	presupposto	del	fumus	boni	iuris	emerge	chiaramente	dai
2.			le	ragioni	sopra	esposte	il	fumus	bonus	juris	sussiste	altresi	il
3.			l'	assenza	del	requisito	del	fumus	boni	iuris	emerge	dalle	deduzioni
4.			idonea	misura	cautelare	quanto	al	fumus	boni	iuris	si	rinvia	al
5.			aggiunta	di	considerazioni	relative	al	fumus	boni	iuris	che	hanno	richiesto
6.			osserva	che	non	vi	e	fumus	boni	iuris	in	quanto	come
7.			evidente	ed	esclusivo	intento	intimidatorio	Fumus	boni	juris	la	delibazione	anche
8.			proprio	per	la	configurabilita	del	fumus	di	fondatezza	la	richiesta	di
9.			di	loreglia	ravvisando	sia	il	fumus	che	il	periculum	richiesti	dalla
10.			decreto	opposto	non	ricorrendone	il	fumus	e	nemmeno	il	pericolo	di
11.			provvisoria	esecuzione	ricorre	infatti	il	fumus	boni	iuris	costituito	da	tutti
12.			murarie	ed	il	signor	liano	Fumu	dell'	impianto	idraulico	i	materiali
13.			infatti	non	vi	e	alcun	fumus	boni	iuris	su	cui	ragionare

Pur qui, come si può vedere, *fumus* è inserito nelle frasi complete dalle quali il sistema lo ha tratto.

Infine, ma solo per un'altra delle molte ricerche che si possono effettuare, *Minerva* fornisce indicazioni sulla parola che di solito precede un'altra, nell'esempio *da* e *ultimo*

Indice

Ricerca

Aiuto

Informazioni

Ricerca

query

A semplice

trova la parola "da" prima della parola "ultimo"

Ctrl+Invio per convertire

X

predefinita

[value="da"] BEFORE(m=3,s=snt) [value="ultimo"]

trova

		5	4	3	2	1	valore	1	2	3	4	5
1.		di	tipo	period	by	period	Da	ultimo	si	fa	osservare	che
2.		facilmente	individuabili	dall'	atto	impugnato	Da	un	ultimo	angolo	prospettico	si
3.		e	concreto	interesse	pubblico	25	Da	ultimo	pur	ribadendo	l'	inapplicabilita
4.		41	e	97	cost	33	Da	ultimo	va	rilevato	come	il
5.		1975	anche	dall'	angolo	prospettico	da	ultimo	esaminato	si	deve	concludere
6.		sarebbe	inopinatamente	escluso	per	tutte	da	ultimo	tar	umbria	23	maggio
7.		garante	successivamente	al	pagamento	effettuato	da	quest'	ultimo	la	dove	l'
8.		si	e	chiaramente	espressa	anche	da	ultimo	l	eccma	corte	di
9.		ex	art	647	cpc	cfr	da	ultimo	cassciv	sez	i	3172019
10.		vera	e	propria	sentenza	cfr	da	ultimo	cassciv	sez	i	2492018
11.		canio	sono	stati	di	seguito	da	quest'	ultimo	ceduti	a	terzi
12.		modificazione	soggettiva	della	parte	tenuta	da	ultimo	ad	operare	il	trasferimento
13.		2592008	il	procedimento	e	stato	da	ultimo	chiamato	all'	udienza	del
14.		a	funzionare	senza	ulteriori	interruzioni	Da	ultimo	con	riguardo	alla	liquidazione
15.		ermeneutica	contrattuale	cfr	ex	plurimis	da	ultimo	cass	21022013	n	4305

La banca dati dopo ulteriori verifiche sarà messa a disposizione prima dei ricercatori, e in seguito anche dei professionisti.

L’auspicio è che il suo utilizzo migliori la comprensione della nostra lingua, e attraverso la consapevolezza “*delle similarità o delle peculiarità riferibili alle diverse tipologie degli atti, ai differenti gradi di giudizio, agli ambiti territoriali di appartenenza,*

*ecc.*²⁴, consenta la redazione di atti chiari e concisi, in un linguaggio scritto sintetico, immediato nella rappresentazione del pensiero, senza sovrastrutture che allungano le pagine e diminuiscono l'attenzione del giudice, di modo che l'avvocato insieme al giudice possa al futuro partecipare con i suoi scritti all'efficienza del servizio giustizia!

Addendo al testo preparato per il Congresso

Cari Colleghi,

nel corso della Tavola rotonda del mattino di venerdì 8 novembre i partecipanti al Congresso UNCC mi hanno sentito illustrare il Progetto di Rilevante Interesse Nazionale *Atti Chiari – La chiarezza degli atti del processo*, e brevemente esporre il risultato del progetto, la banca dati *Minerva*.

Coloro che non erano presenti troveranno nel testo che precede le *slides* che di *Minerva* intendevano sommariamente mostrare le potenzialità di analisi del linguaggio adoperato nei nostri scritti.

Venerdì 15 novembre 2024, a Lecce nel corso di una giornata di studio dal titolo *Scrivere per il Foro, scrivere per le istituzioni. Semplificazione linguistica, traduzione e comparazione, intelligenza artificiale*, è stata sancita la chiusura del PRIN – *Atti Chiari* e sono stati presentati in forma definitiva i dati di *Minerva*.

Presto questo peculiare strumento di ricerca e riflessione sul contenuto degli scritti difensivi sarà posto a disposizione di noi tutti, ma per l'intanto due nuovi PRIN stanno muovendo i loro passi: *Atti sempre più chiari* e *VocAvv – Il Vocabolario dell'Avvocato*, il primo in continuazione con il lavoro già svolto, il secondo diretto a estrarre dalla banca dati i vocaboli più rappresentativi del nostro linguaggio, metterli in ordine, descriverne l'utilizzo.

Per proseguire nell'opera è fondamentale ampliare la platea degli scritti difensivi dai quali, con le modalità di tutela della *privacy* che sono state più sopra chiarite, estrarre i singoli vocaboli e le forme lessicali utilizzate dai diversi avvocati di Fori diversi, dinanzi a organi giudicanti differenti, eventualmente per periodi di tempo ancora più lunghi (al momento sono pervenuti atti difensivi redatti a partire dal 1992).

E poiché *Atti Chiari* si fonda sulla collaborazione volontaria degli avvocati, Vi chiedo di partecipare con i Vostri scritti al progetto, inviandoli (a garanzia della complessità del campione, nel numero massimo di dieci per ciascuno) all'indirizzo attichiari@unige.it.

Ribadisco che sebbene la certezza del totale oscuramento dei dati sensibili sia assicurata dal programma di pseudonimizzazione elaborato specificamente per il Progetto, chi fosse interessato a un invio criptato dei propri atti potrà preventivamente scrivere a j.Visconti@unige.it

Per finire, ogni informazione sul Progetto potrete riceverla al link <https://attichiari.unige.it/>.

Anche a nome della prof.ssa Jacqueline Visconti, ordinaria di linguistica italiana presso l'Università di Genova e responsabile dei Progetti, Vi ringrazio della collaborazione che Vorrete darci.

²⁴ L'auspicio, condivisibile, è di R. GUALDO, *op. cit.*

Finito di stampare a Napoli
nel mese di ottobre 2025
presso le Officine Grafiche Francesco Giannini e Figli S.p.A